Assetti gestionali

Rilevazioni inerenti il servizio di raccolta, spazzamento e trasporto. Copertura dell'indagine pari a circa il 60% della popolazione[1], effettuata su 62 comuni in riferimento ai quali sono stati individuati 58 affidamenti a 29 operatori.

Il servizio a monte della filiera produttiva risulta integrato

In tutti i casi esaminati ogni gestore svolge l'intera fase a monte del servizio (raccolta, spazzamento e trasporto), ad eccezione di un Comune, in cui esiste la copresenza di due gestori (uno attivo sui servizi di raccolta e trasporto, e l'altro attivo sul servizio di spazzamento).

Eterogeneità della frammentazione gestionale per ambito

In merito all'ambito operativo dei gestori si riscontrano delle disparità tra i diversi ATO. A titolo esemplificativo, si cita la situazione dell'ATO Catania Provincia Sud, dove esiste un solo affidamento a livello di ATO ad un gestore, caratterizzandosi, dunque, come *unicum* regionale, in contrapposizione con l'ATO Caltanissetta Provincia Sud, dove sono stati rilevati sette affidamenti di portata comunale al medesimo gestore effettuati con gara.

La gara è la modalità di affidamento più frequente

Si sottolinea l'assenza di affidamenti attribuiti a società miste e di servizi gestiti in economia. La modalità di affidamento più frequente è la gara ad evidenza pubblica, che interessa sia il maggior numero di comuni che la maggioranza della popolazione. Le gestioni *in house* sono pari al 5% su base comunale e al 30% su base demografica. Tale scostamento è spiegato dal fatto che le gestioni *in house* si riferiscono solitamente a Comuni molto popolosi.

Netta prevalenza di affidamenti di portata comunale

Le analisi dell'estensione territoriale degli affidamenti, sia su base comunale sia su base demografica, fa emergere la netta prevalenza di affidamenti di portata comunale.

È utile segnalare alcuni casi virtuosi emersi dall'indagine:

- ATO Catania Provincia Sud, unico tra quelli rilevati con affidamento esclusivamente a livello di ATO;
- ATO Trapani Provincia Nord, con il 70% degli affidamenti di portata sovracomunale;
- ATO Agrigento Provincia Est, con il 50% degli affidamenti di portata sovracomunale.

Tutti gli affidamenti di cui al precedente elenco sono stati attribuiti tramite procedura ad evidenza pubblica.

La scadenza media degli affidamenti rilevati è fissata al 2023

Circa l'80% degli affidamenti è stato effettuato tra il 2016 e il 2017, il 13% prima del 2016 e l'11% nel 2018. Ad esclusione degli affidamenti scaduti e gestiti in forza di proroga[2], circa il 50% degli affidamenti scadrà entro il 2023, con punte di operatività fino al 2030 per una sola gestione *in house*. Gli affidamenti si caratterizzano per una durata media di quasi 6 anni, con elevata variabilità.

---

[1] La rilevazione è stata effettuata fra gennaio e giugno 2018.

[2] Sono stati rilevati 8 affidamenti scaduti e gestiti in forza di proroga, tutti di portata comunale.

REGIONE SICILIANA

IL SEGRETARIO

Peculiare presenza di ATI

Circa il **24% degli affidamenti** in essere risulta attribuito a un **raggruppamento di imprese**. Emergono, inoltre, casi in cui la medesima azienda partecipa a più raggruppamenti, talvolta come mandante, altre volte in qualità di mandataria, e la stessa impresa risulta, in più, singolo affidatario di ulteriori affidamenti.

REGIONE SICILIANA PRESIDENZA

IL SEGRETARIO

Servizio Idrico Integrato – Stato dell'arte

Assetto organizzativo-istituzionale

9 ATO provinciali governati dalle Assemblee Territoriali Idriche, di cui solo 2 operative

L'attuale assetto della governance istituzionale del servizio idrico integrato prevede 9 ambiti territoriali ottimali di estensione provinciale i cui enti di governo, le Assemblee Territoriali Idriche (ATI), sono composti dai sindaci dei comuni ricompresi in ciascun ATO (rif. L.R. 19/2015 e Decr. Assessoriale del 29/01/2016). Allo stato attuale, ancorché costituite, risultano operative solo le ATI di Siracusa e Agrigento, mentre per alcune di esse non è ancora stato completato il processo di costituzione. Tale situazione ha indotto il Governo regionale ad avviare l'iter per l'attivazione dei poteri sostitutivi.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 93/2017

La Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità di diverse norme della L.R. 19/2015 che prevedevano, tra l'altro, la possibilità per i comuni di costituire ambiti di rilevanza sub-provinciale, con conseguente deroga al principio della gestione unica d'ATO. La sentenza ha colpito inoltre alcune norme che ponevano vincoli alla scelta della gara ad evidenza pubblica come modalità di affidamento e gestione del servizio. La Regione Siciliana è, dunque, chiamata a rendere le censurate disposizioni della LR 19/2015 conformi ai principi del d.lgs. 152/2006. Tuttavia detto adempimento non risulta ancora compiuto.

Stato della pianificazione

Lo stato della pianificazione d'ambito risente del processo non ancora completo di costituzione e avvio delle Assemblee Territoriali Idriche. Il processo di attivazione dei poteri sostitutivi da parte della Regione Siciliana interessa, pertanto, la redazione o aggiornamento del Piano d'Ambito per le ATI di Palermo, Catania, Trapani, Messina, Ragusa.

Ai fini della pianificazione sarà necessario verificare lo stato dell'arte del processo di trasferimento degli impianti e delle reti idriche di proprietà dell' l'Ente Acquedotti Siciliani (EAS) in liquidazione, avviato, con LR 16/2017, dalla Regione Siciliana.

Atti e documenti di riferimento

Legge regionale 11 agosto 2015 n. 19, "*Disciplina in materia di risorse idriche*"

Decreto del 29 gennaio 2016 n. 75 dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Sicilia, "*Individuazione degli ambiti territoriali ottimali*"

Sentenza Corte Costituzionale 7 marzo 2017 n. 93, pubblicata il 10 maggio 2017, *illegittimità costituzionale di diverse norme della legge regionale 19/2015*

Legge regionale 11 agosto 2017 n. 16, art. 4, "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale"

REGIONE SICILIANA PRESIDENZA

IL SEGRETARIO

Assetti gestionali

Rilevazioni inerenti il **servizio idrico integrato** (segmenti: adduzione e captazione, distribuzione, depurazione e fognatura), effettuata sulla **totalità dei comuni siciliani**.

Prevalenza delle gestioni in economia

L'analisi è stata condotta su un campione che comprende **241 gestioni**, di cui **191 risultano essere in economia (79%)**. D'altra parte, le gestioni in economia, pur rappresentando la maggior parte delle gestioni in essere, interessano quasi il 50% dei comuni e il 39% della popolazione servita.

Bassa integrazione verticale del servizio

A livello aggregato, si evidenzia che una bassa percentuale di comuni (circa il 29%) presenta una gestione affidata ad un soggetto che è presente sull'intera filiera di produzione del servizio (SII), con una copertura territoriale, misurata sulla base della popolazione servita, pari al 43%. Il 71% delle gestioni non integrate presenta, per ciascun singolo segmento di servizio, le caratteristiche seguenti:

Segmento di servizio	% gestioni in economia	% affidamenti
adduzione e captazione	58%	42%
distribuzione	56%	44%
fognatura	62%	38%
depurazione	52%	48%

Classi dimensionali dei gestori[3] e attività svolta

Al netto delle gestioni in economia, il Servizio Idrico Integrato è gestito per quasi l'80% da soggetti di micro-piccole dimensioni, a cui si aggiungono operatori di medie dimensioni (17%) e un'esigua porzione di gestori di grandi dimensioni.

Dall'analisi congiunta su attività svolta e classi dimensionali, emerge che il SII è svolto principalmente da gestori di medie dimensioni (64%). Tuttavia, è interessante notare che solo un gestore di grandi dimensioni (corrispondente al 9% dei gestori che svolgono il SII) è attivo su tutte le fasi del SII, mentre ben il 27% dei gestori del SII sono di piccole dimensioni.

Vi sono, dunque, dei gestori, intrinsecamente caratterizzati da capacità dimensionali ridotte, che tuttavia, svolgono per intero il SII.

Il 5% dei gestori di grandi dimensioni è rappresentato da SICILIACQUE SpA (che svolge vendita di acqua all'ingrosso) e AMAP SpA.

[3] Le analisi che seguono sono state elaborate attraverso i dati forniti dalla banca dati Aida Bureau van Dijk per l'anno 2016.

REGIONE SICILIANA PRESIDENZA

IL SEGRETARIO

Governance

La maggior parte degli operatori analizzati presenta una proprietà interamente privata (84%), il 14% è interamente pubblica, solamente il restante 2% è a maggioranza pubblica.

Performance economico-patrimoniali degli operatori economici

Variabile	Valore
Dipendenti (*valore medio*)	56
Valore della produzione (migl €)	431.078
Ricavi vendite e prestazioni (migl €) (*valore medio*)	9.403
Costi della produzione (migl €) (*valore medio*)	9.758
Risultato operativo (migl €) (*valore medio*)	756
Valore Aggiunto (migl €)	206.994
Utile/perdita di esercizio (migl €) (*valore medio*)	6
Totale attivo (migl €)	1.177.945

REGIONE SICILIANA PRESIDENZA

IL SEGRETARIO

Infrazioni comunitarie in tema di gestione rifiuti e servizi idrici

Si riportano le principali infrazioni comunitarie in tema di gestione rifiuti e servizi idrici che interessano agglomerati della Sicilia:

NUMERO PROCEDURA	OGGETTO	D.G.	CAUSA	MATERIA	NORME COMUNITARIE	INADEMPIENZA	FASE
2003/2077	Non corretta applicazione delle direttive 75/442/CEE sui "rifiuti", 91/689/CEE sui "rifiuti pericolosi" e 1999/31/CEE sulle "discariche".	ENVI	C-135/05 e C-196/13	AMBIENTE	Dirr.75/442/CEE, 91/156/CEE, 91/689/CEE e 1999/31/CEE	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 260 TFUE*
2004/2034	Cattiva applicazione degli articoli 3 e della direttiva 1991/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	C-565/10	AMBIENTE	Dir.1991/271/CE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 260 TFUE*
2009/2034	Cattiva applicazione della direttiva 1991/271/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	C-85/13	AMBIENTE	Dir.1991/271/CE	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 258 TFUE*
2014/2059	Attuazione della direttiva 1991/271/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	ENVI		AMBIENTE	Dir.1991/271/CE	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE*
2015/2165	Piani regionali di gestione dei rifiuti. Violazione degli articoli 28(1) o 30(1) o 33(1) della Direttiva 2008/98/CE	ENVI		AMBIENTE	Dir.2008/98/CE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE*
2017/2181	Non conformità alla Direttiva 1991/271/CEE sul trattamento delle acqua reflue urbane	ENVI		AMBIENTE	Dir.1991/271/CE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE*

REGIONE SICILIANA PRESIDENZA

IL SEGRETARIO

Le procedure di infrazione sopra riportate, proseguono il proprio iter a seconda delle diverse fasi in cui si trovano occorre rispondere attraverso interventi infrastrutturali rilevanti per rimuovere le cause che hanno determinato l'avvio delle stesse.

Tuttavia, con la Sentenza della Corte Europea (Prima Sezione) del 31 maggio 2018 relativamente alla Causa C-251/17, è stato constatato un inadempimento dello Stato Italiano in materia di Raccolta e trattamento delle acque reflue urbane, per violazione della Direttiva 91/271/CEE – Articoli 3, 4 e 10, mancata esecuzione della sentenza del 19 luglio 2012. Tale sentenza coinvolge notevolmente la Regione SICILIA in quanto i comuni oggetto di contestazione con la procedura di infrazione, che ha portato poi alla sentenza Commissione/Italia del 19 luglio 2012 sopra richiamate, risultavano essere: Avola, Palma di Montechiaro, Termini Imerese, Roccalumera, Adrano, Catania e altri, Palermo e zone limitrofe, Misterbianco e altri, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, San Giovanni La Punta, Agrigento, Porto Empedocle, Sciacca, Cefalù, Carini e Asl Palermo, Santa Flavia, Augusta, Carlentini, Scoglitti, Marsala, Messina 6, Pace del Mela, Ribera, Trabia, Scicli, Milazzo, Rometta, Ragusa, Palagonia, Consortile Sant'Agata Militello, Capo d'Orlando, Consortile Torregrotta, Giolosa Marea, Macchitella, Patti, Castelvetrano, Mazara del Vallo, Furnari, Misilmeri, Campobello di Mazara, Triscina Marinella, Favara, Scordia-Militello Val di Catania, Tremestieri Etneo e Niscemi.

Allo stato la Commissione, sulla base della requisitoria in sede di Dibattito in Commissione e sulla scorta della documentazione prodotta dallo Stato Italiano, ha ritenuto che solo per i comuni di Avola, Palma di Montechiaro, Termini Imerese risultassero effettuati interventi di adeguamento idonei a superare la richiamata sentenza.

REGIONE SICILIANA GIUNTA REGIONALE PRESIDENZA

IL SEGRETARIO

(n. 290-49-76-179-267/BIL)

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE (n. 290)

presentato dal Presidente della Regione

(MUSUMECI)

su proposta dell'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità

(PIEROBON)

il 26 giugno 2018

Riforma degli ambiti territoriali ottimali
e nuove disposizioni per la gestione integrata dei rifiuti

(OMISSIS)

----O----

DISEGNO DI LEGGE (n. 49)

presentato dal deputato: Assenza

il 4 gennaio 2018

Modifica dell'articolo 17 comma 3 della legge regionale 8 aprile 2010, n 9 e s.m.i.

(OMISSIS)

----O----

DISEGNO DI LEGGE (n. 76)

presentato dai deputati: Maggio, Forzese, Alongi, Lentini, Assenza, Ciancio, Fazio, Federico, Gennuso, Laccoto, Sorbello, Sudano, Trizzino, Vullo, Zito.

l'11 maggio 2016

Modifiche all'articolo 34, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 in materia di ecoincentivo

(OMISSIS)

----O----

DISEGNO DI LEGGE (n. 179)

presentato dai deputati: Trizzino, Campo, Palmeri, Di Paola, Sunseri, Mangiacavallo, Zafarana, Cappello, Foti, Pasqua, Zito, Ciancio, Siragusa, Tancredi, Schillaci, De Luca, Pagana, Di Caro, Marano, Cancelleri

il 14 febbraio 2018

Misure per favorire l'aumento dei livelli di raccolta differenziata attraverso la produzione di compost

(OMISSIS)

----O----

DISEGNO DI LEGGE (n. 267)

presentato dai deputati: Trizzino, Campo, Cancelleri, Cappello, Ciancio, De Luca, Di Caro, Di Paola, Foti, Mangiacavallo, Marano, Pagana, Palmeri, Pasqua, Schillaci, Siragusa, Sunseri, Tancredi, Zafarana, Zito

Il 5 giugno 2018

Norme in materia di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per un'economia circolare.

(OMISSIS)

----O----

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE LEGISLATIVA
"AMBIENTE, TERRITORIO E MOBILITA': Lavori pubblici, assetto del territorio, ambiente, beni ambientali, parchi e riserve naturali, foreste, comunicazioni, mobilità, trasporti, infrastrutture, porti ed aeroporti civili"

Composta dai deputati:

Savarino Giuseppa *presidente e relatore*, Caronia Maria Anna *vicepresidente*, Palmeri Valentina *vicepresidente*, Lo Curto Eleonora *segretario*, Barbagallo Anthony Emanuele, Campo Stefania, Compagnone Giuseppe, Di Paola Nunzio, Lantieri Annunziata Luisa, Papale Alfio, Pellegrino Stefano, Tamajo Edmondo, Trizzino Giampiero.

Presentata il 14 novembre 2018

----O----

DISEGNO DI LEGGE DELLA IV COMMISSIONE

Art. 1.
Principi, oggetto e finalità

1. La presente legge è conforme ai principi:

a) contenuti nella Direttiva 2008/98/CE e successive modifiche e integrazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19/11/2008 con particolare riferimento all'articolo 4, che sancisce il principio della "gerarchia dei rifiuti" quale cardine prioritario dell'approccio normativo e della politica in materia di prevenzione e gestione, all'articolo 11 che fissa uno specifico obiettivo, pari al 50 per cento del peso del rifiuto che, entro il 2020, dovrà andare a preparazione per il riutilizzo ed il riciclaggio, all'articolo 16 che stabilisce il principio di autosufficienza e prossimità per lo smaltimento nonché per il recupero al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute pubblica;

b) contenuti nel Sesto Programma di Azione per l'Ambiente della CE e successive modifiche e integrazioni, in particolare in materia di politica di prevenzione dei rifiuti che ne prevede rispetto alla produzione dell'anno 2000, la riduzione del 20 per cento al 2020 e del 50 per cento al 2050 ed, inoltre, contempla che la maggior parte dei rifiuti venga reimmessa nel ciclo economico, soprattutto attraverso il riciclaggio, o restituita all'ambiente in forma utile o non nociva;

c) contenuti nella Risoluzione del Parlamento Europeo del 24 Maggio 2012 "Un' Europa efficiente nell' impiego delle risorse" con riferimento alla parte riguardante i rifiuti e l'utilizzo delle biomasse;

d) degli esiti referendari sull'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali nonché della sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012, che esclude l'obbligo dell'assegnazione del servizio tramite gara, permettendone l'affidamento diretto, da parte dei Comuni, a proprie società interamente pubbliche, così come contemplato nella legislazione europea;

e) contenuti nella Legge 28/12/2015, n.221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di Green Economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" e successive modifiche e integrazioni;

f) contenuti nel decreto 29/12/2016 n.266 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e successive modifiche e integrazioni, recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio locale e di comunità dei rifiuti organici;

g) di precauzione, prevenzione, di chi inquina paga e di riparazione del danno, nonché di tutela della salute, dei sistemi e beni naturali, paesaggistici e culturali, ed

impronta la pianificazione e la gestione dei rifiuti ai principi dell'economia circolare, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza, ecosostenibilità, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, partecipazione dal basso e di accesso a tutte le informazioni ambientali.

2. La Regione persegue gli obiettivi di riduzione della produzione dei rifiuti, di riuso e di minimizzazione del quantitativo di rifiuto urbano non inviato al riciclo. A tal fine la gestione dei rifiuti è svolta nel rispetto dei seguenti principi:

a) le frazioni di raccolta differenziata sono conferite ad impianti che ne favoriscono la massima valorizzazione in termini economici e ambientali in coerenza con il principio di prossimità, privilegiando il recupero di materia a quello di energia;

b) sono incentivati l'auto-compostaggio e il compostaggio di comunità, a partire dalle utenze site in zone agricole o a bassa densità abitativa e, in generale, il comportamento virtuoso della cittadinanza nel differenziare i rifiuti;

c) sono incentivati lo scambio, la commercializzazione e/o la cessione gratuita di beni usati presso i centri del riuso e/o in aree appositamente allestite nei centri di raccolta per rifiuti urbani ai fini del loro riutilizzo;

d) superamento della frammentazione delle gestioni finora attuate, attraverso un processo di fusione e incorporazione, non necessariamente per criteri economistici;

e) dimensioni gestionali, fissati da parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative, tenendo conto del sistema infrastrutturale di trasporto (strade, ferrovie, navale, ecc.);

f) garantire l'omogeneità della qualità dei servizi, la tendenziale perequazione delle tariffe, attraverso il vantaggio derivante da economie di scala e la riduzione progressiva dei quantitativi da destinare alle discariche;

g) incentivare il riutilizzo, il riciclo e il recupero della materia prima, intervenendo a monte della produzione anche al fine di ridurre in quantità e qualità gli imballaggi e di favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili, per raggiungere e superare il 65% di raccolta differenziata (di seguito: RD), secondo un cronoprogramma indicato dal Piano regionale di gestione dei rifiuti;

h) vietare nei tempi e nelle modalità stabilite nel Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti, l'ingresso nella regione di imballaggi poliaccoppiati e di imballaggi che non possono essere riutilizzati o riciclati;

i) assicurare il graduale passaggio, nei tempi e nelle modalità stabilite nel Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti, a sistemi di tariffazione puntuale per la responsabilizzazione della cittadinanza e delle imprese al fine della riduzione della produzione dei rifiuti e del sostegno alla raccolta differenziata;

j) promuovere ed incentivare il rapporto con il mondo scolastico e accademico per la definizione di nuovi lavori e professionalità in materia di gestione dei rifiuti e green economy;

l) ridurre la movimentazione dei rifiuti attraverso l'ottimizzazione dello smaltimento in impianti prossimi al luogo di produzione, e ciò al fine di salvaguardare la salute dei cittadini, proteggere l'ambiente, garantire l'incolumità dei lavoratori e contenere i costi a carico della collettività;

m) implementare il parco impiantistico con sistemi a basso impatto ambientale che consentano un risparmio di risorse naturali ed attraverso l'avvio ed il recupero di quello esistente;

n) valorizzare la partecipazione degli 'Stakeholders' e delle associazioni ambientaliste nei processi decisionali, relativamente alla pianificazione ed alla programmazione ed individuazione dei siti e della tecnologia impiantistica;

o) promuovere l'informazione e la partecipazione dei cittadini attraverso moderne forme di comunicazione, che vengono veicolate all'interno dei Centri Comunali Ecologici Multimateriali e rivolte anche agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado attraverso percorsi formativi e di alternanza scuola-lavoro.

3. La presente legge in attuazione e nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di gestione dei rifiuti e, in particolare, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni e del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.205 e successive modifiche ed integrazioni, in coerenza con le finalità e le previsioni di tutela delle risorse dell'ambiente del territorio, ha ad oggetto la disciplina della gestione integrata dei rifiuti e provvede:

a) alla definizione degli ambiti territoriali ottimali ricompresi nel territorio regionale (ATO) per il servizio di gestione integrata dei rifiuti e all'istituzione e alla disciplina delle Autorità di governo d'ambito;

b) al riordino delle competenze in materia di pianificazione, autorizzazione e controllo della Regione, dei Liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, provvedendo anche alla promozione di accordi di filiera per distretti e settori produttivi;

c) alla tutela dei lavoratori operanti nel settore dei rifiuti;

d) al miglioramento dei processi di partecipazione e responsabilizzazione sociale ed economica della gestione dei rifiuti e dei materiali comunque prodotti sui territori;

e) alla definizione della disciplina transitoria atta a garantire la continuità del servizio.

4. La Regione considera i rifiuti una risorsa da valorizzare nel rispetto dei criteri di priorità e gerarchia stabiliti dall'ordinamento, secondo precisi obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere all'interno degli ATO. In particolare, la Regione:

a) assicura che la gestione dei rifiuti avvenga nel rispetto del Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti e dei conseguenti Piani d'ambito, che devono essere obbligatoriamente uniformati ai seguenti principi: minimizzazione degli impatti dei

rifiuti su ambiente e salute; costo dello smaltimento a carico di chi detiene il rifiuto o del produttore del bene divenuto rifiuto (chi inquina paga); ordine di priorità tra le diverse opzioni per il trattamento dei rifiuti (gerarchia); obbligo di dotarsi di una rete adeguata di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati (prossimità/autosufficienza);

b) fissa i requisiti generali e delinea i principi cardine della politica di prevenzione e gestione dei rifiuti e stabilisce gli obblighi essenziali per la gestione dei rifiuti, e tra questi, l'obbligo di elaborare piani e programmi per la gestione dei rifiuti con il preciso obiettivo di minimizzazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulla salute umana;

c) assicura che il trattamento dei rifiuti e la gestione seguano una precisa gerarchia tra le diverse opzioni per la gestione dei rifiuti che vede, nell'ottica della migliore opzione ambientale, la prevenzione/riduzione alla fonte al vertice della scala gerarchica e lo smaltimento in discarica come ultima e residuale alternativa, in ciò utilizzando anche la leva dell'ecotassa regionale;

d) assicura il principio di prossimità ed autosufficienza, secondo cui ogni Ambito Territoriale Ottimale si dota di una rete integrata e adeguata di impianti concepita in modo da consentire l'autosufficienza gestionale, compreso lo smaltimento post trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati e dei sovvalli.

Art. 2.
Principio di autosufficienza

1. Il deposito della frazione residuale dei rifiuti urbani post trattamento avviene, di norma, all'interno del territorio dei Liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, salvi i casi straordinari di cui all'articolo 3, comma 4.

2. In prima applicazione, nelle more dell'approvazione del Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti e dei Piani d'ambito, qualora l'obiettivo dell'autosufficienza nella gestione dei rifiuti urbani non risulti interamente perseguibile, il Presidente della Regione, nel rispetto della normativa vigente, può stipulare appositi accordi in ambito europeo o con le altre regioni, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni per determinarne i tempi, le modalità e ogni altro adempimento finalizzato alla individuazione delle misure e degli interventi necessari a far fronte alle situazioni di emergenza relative alla gestione dei rifiuti, adottando, ove occorra, con appositi decreti o ordinanze le misure necessarie.

TITOLO II
COMPETENZE REGIONALI

Art. 3.
Ambito territoriale regionale

1. L'ambito territoriale ai fini dell'ottimale programmazione, coordinamento e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii, è il territorio regionale, in cui é garantita la sostenibilità ambientale ed economica del ciclo dei rifiuti, che favorisca la realizzazione di un sistema impiantistico basato sul principio di prossimità, al fi-

ne di accelerare lo sviluppo di una green economy regionale, attraverso la riduzione dei rifiuti, l'incremento del riciclo e il recupero di materia, prioritario rispetto al recupero di energia, la progressiva riduzione del ricorso allo smaltimento dei materiali non riciclabili.

2. La Regione promuove la realizzazione di appositi accordi per incoraggiare l'economia della riduzione, del riciclo, del riuso e del recupero e sostiene la realizzazione di centri per la riparazione e il riuso/decostruzione/commercializzazione, promuovendo nuovi settori dell'economia, anche attraverso l'utilizzo dei fondi della Programmazione europea. A tal fine, e nel rispetto della disciplina nazionale ed europea, la Regione può promuovere e stipulare accordi di filiera per distretti e settori produttivi, quali l'agroalimentare, il vitivinicolo, l'ittico, nonché dei sistemi della grande distribuzione organizzata, della distribuzione e della logistica e di ogni loro comparto.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 e dal Titolo III, il Presidente della Regione, sentito l'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, può autorizzare accordi infraregionali, tra le Autorità di governo d'ambito dei rifiuti previste dalla presente legge, nei casi in cui è necessario fronteggiare situazioni di emergenza correlate allo smaltimento dei rifiuti o qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza lo richiedano.

4. Con le modalità di cui al comma 3 possono essere autorizzate iniziative, tra le Autorità di governo d'ambito dei rifiuti previste dalla presente legge, aventi ad oggetto la realizzazione di impianti comuni per il recupero dei rifiuti, nel rispetto del Piano di gestione regionale, dei principi di prossimità, efficienza, efficacia, ecosostenibilità, economicità e innovazione tecnologica.

Art. 4.
Pianificazione regionale

1. La pianificazione regionale fissa gli obiettivi, le misure e le azioni volte al conseguimento delle finalità della presente legge e costituisce il quadro di riferimento unitario per tutti i livelli di pianificazione e di programmazione degli interventi, anche con riferimento alla programmazione del fabbisogno e della localizzazione dell'impiantistica e di gestione dei flussi di rifiuti. La pianificazione regionale definisce i criteri e le modalità per promuovere la programmazione e l'esercizio della gestione integrata dei rifiuti, favorendone la riduzione, le forme di raccolta aggregate dei materiali post consumo, indirizzando le raccolte di materiali singoli o aggregati da destinare al riciclo e al recupero in modo omogeneo nel territorio regionale, al fine di generare una filiera industriale del riciclo e del recupero che possa contare su un flusso certo di materia per qualità e quantità.

2. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti, in coerenza con le Direttive (UE) 2018/849, 2018/850, 2018/851, 2018/852 del Parlamento Europeo e con la disciplina nazionale di settore, al fine di favorire la transizione verso una economia circolare, promuove la gestione sostenibile dei rifiuti, in riferimento a quanto previsto dall'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e successive modifiche ed integrazioni, secondo uno scenario di programmazione integrata tra protezione ambientale, sicurezza ed economicità, in riferimento alle direttive ed ai regolamenti

europei in materia. Il piano persegue l'obiettivo della riduzione della quantità di rifiuti prodotti e dell'effettivo recupero di materia, e promuove l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, al fine di prevenire ovvero di ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque di falda, del suolo e dell'aria, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica. Più in particolare, il Piano regionale di gestione dei rifiuti:

a) definisce le modalità per l'accertamento, da parte di ogni Autorità di cui all'articolo 15, della tipologia, delle quantità e dell'origine dei rifiuti da recuperare ovvero da smaltire per il post-trattamento, all'interno dell'ATO di riferimento, anche mediante un sistema che consenta di rilevare gli effetti progressivi della implementazione dei sistemi di raccolta differenziata, mediante analisi del rifiuto urbano residuo (RUR) che diano informazioni sulla composizione dello stesso;

b) fissa i criteri per la classificazione dei materiali presenti nel RUR, non riciclabili né altrimenti recuperabili, in ordine di importanza, ponderale e di pericolosità, al fine di impostare politiche e pratiche locali per la riduzione della immissione al consumo e dell'ingresso in regione di tali materiali;

c) definisce le modalità attraverso cui assicurare la gestione integrata dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ATO;

d) fissa i criteri attraverso i quali assicurare il recupero ovvero lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione, tenuto conto delle zone di crisi ambientale, al fine di ridurre la movimentazione e l'impatto ambientale degli stessi;

e) fissa i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di post trattamento altrimenti chiamate discariche e recupero dei rifiuti e i criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento, nonché le condizioni ed i criteri tecnici per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, escluse le discariche, in aree destinate ad insediamenti produttivi;

f) definisce i criteri per la localizzazione degli impianti operativi di selezione della frazione secca a valle della raccolta differenziata, correlandone la potenzialità, la funzionalità e la possibilità di conversione, parziale o totale, alle strategie di raccolta differenziata e di trattamento del RUR e dell'intero sistema regionale;

g) fissa i criteri per la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani, nonché per la stima dei costi di investimento per la realizzazione del sistema impiantistico regionale;

h) prevede l'esclusione di trattamenti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani che non facciano ricorso a tecnologie atte a garantire i requisiti di efficienza energetica nei termini fissati dalla direttiva n.2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. I trattamenti di incenerimento sono classificati come operazioni di recupero e non come operazioni di smaltimento;

i) fissa i criteri per il trattamento preventivo dei rifiuti ammessi allo smaltimento in discarica comunque conformi alle migliori tecnologie disponibili (BAT);

l) determina l'individuazione dei sistemi di pretrattamento del RUR da predisporre immediatamente ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni privilegiando livelli di trattamento che comportino il minor costo a carico della tariffa ed il maggior vantaggio ambientale;

m) stabilisce i criteri e le modalità da adottarsi in tutto il territorio della Regione, per la determinazione delle tariffe di conferimento in discarica;

n) richiede che ogni utilità, anche finanziaria, derivante dalle gestione virtuosa dei rifiuti sia reinvestita nella riduzione della tariffa determinata a carico dei cittadini e nel miglioramento dell'efficienza del ciclo virtuoso di gestione dei rifiuti;

o) stabilisce le modalità e i criteri per la stipula di un protocollo d'intesa tra la Regione siciliana, associazioni no-profit (di volontariato e di promozione sociale), enti locali e territoriali e soggetti donanti derrate alimentari prossime alla scadenza, ovvero, eccedenze di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, allo scopo di facilitare la donazione, la raccolta, il recupero e la distribuzione di prodotti alimentari provenienti dalle grandi catene di distribuzione alimentare, dai mercati ortofrutticoli, dalle aziende di produzione e trasformazione agro-alimentare e dai somministratori di alimenti e bevande. Il suddetto protocollo d'intesa, ai sensi della legge 19 agosto 2016 n. 166, persegue prioritariamente fini di solidarietà sociale, di riduzione degli sprechi e, quindi, dei rifiuti.

3. Sono parte integrante del Piano regionale di gestione dei rifiuti il programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica, il programma di prevenzione della produzione dei rifiuti, le direttive per la raccolta differenziata e le disposizioni relative ai piani per la bonifica delle aree inquinate.

4. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti promuove la progressiva definizione di un sistema tariffario puntuale.

5. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti definisce misure ed interventi specifici, compresa la prevenzione e le misure ecosostenibili per il riciclo e il recupero degli imballaggi che non possono essere riutilizzati o riciclati in relazione alle peculiarità delle isole Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria, finalizzati ad una progressiva riduzione delle quantità di rifiuti e, altresì, una specifica impiantistica allo scopo di trattare la materia in situ, al fine di minimizzare gli impatti ambientali. Inoltre, prevede specifiche misure in relazione alle esigenze per le aree fragili di particolare tutela naturalistica e nei siti UNESCO.

6. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti è corredato dal Piano regionale per la bonifica dei siti contaminati, o da stralci funzionali, per fronteggiare gli interventi prioritari da realizzare nelle aree inquinate. Il Piano delle Bonifiche provvede a individuare:

a) i siti da bonificare e le caratteristiche degli inquinamenti presenti;

b) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale secondo le migliori tecniche disponibili e privilegiando prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero dei rifiuti urbani;

c) l'ordine di priorità degli interventi, ed in prima applicazione, quelli incisi da procedure d'infrazione europea, da segnalazione delle autorità sanitarie e da provvedimenti giudiziari;

d) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare;

e) la stima degli oneri finanziari.

7. Il Piano delle Bonifiche individua, in base a quanto stabilito dal decreto legislativo 3 aprile 2006. n.152 e successive modifiche ed integrazioni, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento ai principi "chi inquina paga" e di "riparazione del danno ambientale", l'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, ed in particolare:

a) l'elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi;

b) l'individuazione dei soggetti cui compete la bonifica;

c) gli enti pubblici di cui la Regione intende avvalersi, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai fini degli interventi sostitutivi, fermo restando l'affidamento delle opere necessarie mediante gara pubblica ovvero il ricorso alle procedure dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006. n.152 e successive modifiche ed integrazioni.

8. L'analisi del rischio è basato sull'individuazione e parametrizzazione di 3 elementi principali:

a) la sorgente di contaminazione;

b) i percorsi di migrazione degli inquinanti attraverso le matrici ambientali;

c) i bersagli o recettori della contaminazione nel sito o nel suo intorno. Qualora, all'esito dell'analisi di rischio specifico del sito, venga accertato il superamento delle concentrazioni di rischio, tale situazione viene riportata dal certificato di destinazione urbanistica, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del comune e viene comunicata all'Ufficio tecnico erariale competente.

9. Per la raccolta e l'utilizzo dei dati e delle informazioni di tipo gestionale, economico, e tecnico a livello regionale, in collaborazione con le AdA, con l'ISPRA e con l'ARPA Sicilia e sentito il parere dell'Osservatorio regionale dei rifiuti di cui all'articolo 7, il Piano definisce i contenuti e la struttura dei dati essenziali dell'anagrafe, nonché le modalità della realizzazione del sistema SIPOB (Sistema Informativo Procedimento Operativo di Bonifica), realizzato quale strumento informatico di supporto alla "Banca Dati dei siti interessati da procedimento di bonifica", in base ad un apposito disciplinare predisposto dagli uffici regionali competenti e approva-

to con decreto del Presidente della regione, su proposta dell' Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità.

10. Per garantire l'efficacia delle linee guida per le attività di caratterizzazione e bonifica dei siti contaminati, il Piano delle Bonifiche si basa sui criteri definiti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

11. Fermo restando quanto previsto all'articolo 5, comma 5, gli strumenti di pianificazione regionale sono sottoposti ad adeguamento periodico, in base al monitoraggio dei risultati raggiunti, alla realizzazione degli interventi previsti e di attuazione delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati, tenuto conto anche delle evoluzioni della disciplina nazionale ed europea di riferimento.

12. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti definisce le modalità d'integrazione degli accordi di filiera e di ogni altro strumento di programmazione strategica e negoziata nell'ambito della pianificazione degli ATO. Le disposizioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti, del Piano delle bonifiche, e dei piani stralcio eventualmente adottati, fissano gli obiettivi minimi che sono garantiti sul territorio regionale ed hanno carattere immediatamente vincolante per le Autorità di governo d'ambito dei rifiuti di cui all'articolo 15, i Liberi Consorzi comunali e Città metropolitane, i Comuni e per ogni altro soggetto pubblico o privato che, a qualsiasi titolo, esercita le proprie funzioni o presta la propria attività in ambiti che interessano i rifiuti.

13. Le opere per la realizzazione degli impianti necessari alla gestione integrata dei rifiuti nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione degli impianti possono essere ubicate anche in zone classificate idonee dai vigenti strumenti urbanistici comunali, nel pieno rispetto della pianificazione regionale, purché distino almeno tre chilometri dal perimetro del centro abitato.

14. La Regione individua un elenco sulla base di tipologie igienico-sanitarie al fine di pianificare opportune analisi ambientali ed epidemiologiche periodiche, con cadenza almeno annuale ad opera degli enti statali e regionali (nello specifico ISPRA, ARPA Sicilia, ASP), di tutti i siti in cui ricadono gli impianti di gestione, recupero e trattamento dei rifiuti. Nel massimo rispetto della trasparenza amministrativa, i risultati di queste analisi, sono resi pubblici e consultabili liberamente da tutti i cittadini interessati attraverso un'apposita sezione del sito web della Regione.

Art. 5.
Procedimento per l'approvazione del piano regionale dei rifiuti

1. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti, le modifiche e gli aggiornamenti, sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea Regionale Siciliana ed emanati con decreto del Presidente della Regione.

2. Per l'approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti si applica la procedura in materia di VAS, prevista dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii..

3. Al fine di garantire la piena partecipazione e condivisione, il Piano regionale dei rifiuti è emanato secondo le modalità di cui al comma I del presente articolo, sentita l'ANCI, nonché le autorità di governo d'ambito dei rifiuti e il comitato consultivo degli utenti e della cittadinanza attiva di cui all'articolo 8.

4. Il Piano può essere approvato anche per stralci funzionali e tematici e acquista efficacia dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

5. Il Piano è aggiornato almeno ogni cinque anni.

6. Le modalità di cui al presente articolo trovano immediata applicazione anche per la procedura di approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti avviata in vigenza della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e non ancora conclusa alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.
Poteri sostitutivi

1. Qualora i Comuni, i Liberi Consorzi comunali, le Città metropolitane o le AdA non ottemperino alle funzioni e ai compiti assegnati dalla presente legge, l'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità interviene in via sostitutiva con le modalità di cui al comma 2, per ogni grave violazione di legge ed in particolare nei seguenti casi:

a) mancato insediamento dell'Assemblea d'Ambito;

b) mancata nomina del Governatore;

c) mancata nomina dei Revisori dei conti;

d) mancata adozione e mancato aggiornamento del Piano d'ambito;

e) mancata approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'AdA, nei termini e secondo le modalità previsti dall'ordinamento;

f) mancata scelta della forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento; mancato espletamento delle procedure per l'affidamento del servizio e mancata stipula del contratto;

g) per gravi ritardi o inadempimenti che pregiudichino l'operatività dell'AdA mancato esercizio dei poteri autorizzatori di cui all'art. 25;

h) nei casi in cui non è assicurato il controllo del pieno adempimento dell'esecuzione del contratto di servizio da parte del gestore, ivi compreso il rispetto delle clausole contrattuali aventi ad oggetto gli obblighi di raccolta differenziata;

i) mancato adempimento di quanto prescritto all'articolo 36, commi 2 e 6, ed all'articolo 37, comma 1.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, assegna all'ente inadempiente un congruo termine, comunque non superiore a trenta giorni, per adottare i provvedimenti o gli atti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, l'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità nomina un commissario, scelto tra i dipendenti dell'amministrazione regionale, di comprovata esperienza amministrativa, che adotta, entro il termine pari alla metà di quello ordinariamente ed eventualmente previsto dalla presente legge o entro trenta giorni dall'insediamento, i provvedimenti o gli atti dovuti o necessari.

3. Al commissario nominato di cui al comma 2 spetta, per l'attività sostitutiva, un'indennità di carica e di responsabilità rapportata alla tipologia degli atti adottati, alla professionalità ed alla responsabilità richieste, all'entità demografica dei Comuni di riferimento ed agli accessi effettuati. In caso di ingiustificato ritardo nell'adozione dei provvedimenti o degli atti dovuti o necessari, al commissario nominato non spetta alcun compenso.

4. In caso di ritardo oltre il termine previsto dal decreto di nomina o di mancata o di incompleta adozione dei provvedimenti o degli atti dovuti o necessari, il commissario ad acta nominato incorre in responsabilità di tipo disciplinare nonché amministrativo-contabile ed i relativi atti sono trasmessi alla Procura regionale della Corte dei Conti ed ai tribunali competenti ai fini della valutazione del danno all'immagine delle amministrazioni coinvolte.

5. Gli oneri conseguenti all'attività del commissario sono posti a carico dell'ente inadempiente, salva la rivalsa a carico degli amministratori eventualmente responsabili.

Art. 7.
Istituzione dell'Osservatorio regionale per i rifiuti

1. È istituito, presso l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, l'"Osservatorio regionale dei rifiuti".

2. L'Osservatorio di cui al comma 1 svolge le seguenti funzioni:

a. controllo, vigilanza e monitoraggio in ordine all'efficienza ed al corretto funzionamento del servizio di gestione dei rifiuti, anche con riferimento alla pianificazione regionale;

b. verifica la coerenza e la congruità degli atti posti in essere dalle AdA;

c. vigila sull'operato della Sezione regionale del Catasto dei rifiuti, presso l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.

3. L'Osservatorio per lo svolgimento dei propri compiti si avvale delle strutture regionali, e previa stipula di apposita Convenzione, può avvalersi anche di enti specializzati e di istituti universitari.

4. L'Osservatorio è composto da cinque membri, che operano a titolo gratuito, scelti tra soggetti esperti in materia di rifiuti, di elevata qualificazione giuridi-

co/amministrativa e tecnico/scientifica nel settore pubblico e privato e di almeno cinque unità di personale del Dipartimento regionale Acqua e rifiuti, nominati con decreto dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità per la durata di cinque anni.

5. L'Osservatorio pubblica ogni tre mesi sul sito internet istituzionale i risultati sullo stato della gestione integrata dei rifiuti di ciascuna ADA.

6. L'Osservatorio elabora annualmente una Relazione contenente le informazioni ed i risultati inerenti all'attività di monitoraggio svolta. La Relazione è trasmessa alla Giunta Regionale ed alla competente Commissione dell'Assemblea regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

7. I dati raccolti ai sensi dell'articolo 4, comma 9, sono resi pubblici, ed aggiornati ogni sei mesi, attraverso un apposito sito web a cura e responsabilità dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità. L'informatizzazione dei processi di raccolta di dati e informazioni è inserita nell'agenda digitale. Ai relativi oneri si provvede con i fondi regionali ed extra regionali tra cui i fondi europei stanziati per la digitalizzazione. L'Osservatorio predispone dei modelli tabellari riassuntivi del Piano d'ambito, la cui compilazione è demandata alle Autorità di governo, al fine di verificare la rispondenza e la coerenza tra gli obiettivi previsti dalla pianificazione e gli obiettivi raggiunti, ovvero, le modalità operative adottate, il numero degli addetti, il conto economico, l'andamento della spesa, l'evoluzione dei costi del servizio e del trattamento finale dei rifiuti ed ogni altra informazione utile.

Art. 8.
Comitato consultivo degli utenti e della cittadinanza attiva e strumenti di partecipazione democratica

1. In rappresentanza degli interessi degli utenti, ai fini del controllo della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, presso l'Osservatorio regionale dei rifiuti, è istituito il Comitato consultivo degli utenti e della cittadinanza attiva. La partecipazione al Comitato non comporta l'erogazione di alcun compenso. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, che prescrive, in particolare, i criteri in ordine alla composizione, alle modalità di costituzione ed al funzionamento del predetto Comitato. Il Comitato può articolarsi in Sezioni territoriali istituite in ciascun ambito territoriale ottimale.

2. Il Comitato consultivo degli utenti e della cittadinanza attiva, nell'esercizio delle proprie funzioni, concorre al raggiungimento dello sviluppo sostenibile dei servizi di gestione dei rifiuti. In particolare:

a) acquisisce periodicamente le valutazioni degli utenti sulla qualità del servizio;

b) promuove iniziative per la trasparenza e la semplificazione nell'accesso al servizio;

c) coopera, formulando proposte, con le AdA nello svolgimento delle proprie attività;

d) fornisce indicazioni ed elabora proposte alle autorità pubbliche di settore;

e) fornisce informazioni agli utenti e li assiste per la cura dei loro interessi presso le competenti sedi;

f) segnala alle AdA e al soggetto gestore del servizio la presenza di eventuali clausole vessatorie nei contratti di utenza del servizio al fine di una loro abolizione o sostituzione;

g) trasmette alle AdA e all'Osservatorio regionale dei rifiuti le informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli utenti o dei consumatori singoli o associati in ordine all'erogazione del servizio.

3. La Regione promuove, in collaborazione con il Comitato consultivo degli utenti e della cittadinanza attiva, forme di partecipazione.

4. Al fine di assicurare un governo democratico della gestione dei rifiuti, le AdA prevedono strumenti di partecipazione alle decisioni sugli atti fondamentali di pianificazione, programmazione e gestione dei lavoratori del servizio e degli abitanti del territorio.

Art. 9.
Coscienza ecologica, ricerca scientifica, comunicazione e informazione

1. La Regione promuove e coordina le Autorità di governo d'ambito dei rifiuti di cui all'articolo 15 per le campagne di comunicazione e informazione, con lo scopo di fornire le informazioni volte a promuovere una "coscienza ecologica", ossia comportamenti e stili di vita conformi alle esigenze di riduzione, riutilizzo, valorizzazione, recupero e corretta gestione dei rifiuti.

2. La Regione assicura l'unitarietà di indirizzo dell'informazione, predispone programmi pluriennali di attività e provvede alla realizzazione e divulgazione di materiale didattico e informativo, avvalendosi dell'Osservatorio regionale dei rifiuti.

3. I liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane, in collaborazione con le Autorità di cui all'articolo 15 e con i Comuni, con le università, con ARPA Sicilia, in base alle linee guida regionali, oltre alla produzione di proprie attività, assicurano la diffusione nelle istituzioni formative locali formali e non formali di iniziative e di materiale didattico e divulgativo, anche avvalendosi di soggetti no profit, associazioni, istituti religiosi.

4. Le Autorità di cui all'articolo 15 adottano programmi di informazione e sensibilizzazione a tutta la popolazione in base ai tipi di raccolta attivati in relazione agli impianti e alla logistica di prossimità per il recupero di materia in esercizio.

5. Il Presidente della Regione, di concerto con l'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità e con l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, individua con apposito decreto le forme di promozione e di incentivazione e di sostegno alla ricerca, per migliorare i livelli di intercettazione dei materiali riciclabili, la qualificazione e riqualificazione merceologica, la

riprogettazione industriale, la limitazione e promozione di materiali riciclabili e compostabili, lo sviluppo di nuove tecnologie e modalità per la gestione dei rifiuti, il riciclo, la bonifica dei siti inquinati, presso le università e gli enti di ricerca regionali, anche attraverso l'utilizzo dei fondi della programmazione.

Art. 10.
Valorizzazione delle competenze specialistiche sui rifiuti

1. Al fine di valorizzare e innalzare le competenze specialistiche sui rifiuti, la Regione dà priorità, nell'ambito del programma formativo del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale, alla formazione, all'aggiornamento e alla riqualificazione dei dipendenti regionali del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti.

Art. 11.
Istituzione bacino dei lavoratori del settore rifiuti dell'ambito

1. E' istituito presso ogni Autorità di cui all'articolo 15, il bacino dei lavoratori del settore rifiuti così come indicati nell'Accordo Quadro Regionale del 6 agosto 2013, sottoscritto tra la Regione e le Organizzazioni sindacali regionali.

2. Nel bacino di cui al comma 1 è compreso anche il personale operativo che ha già prestato servizio presso il gestore, indipendentemente dalla tipologia contrattuale utilizzata negli otto mesi precedenti al nuovo affidamento, nel rispetto della clausola sociale prevista dal CCNL di settore per la salvaguardia dei livelli occupazionali.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento e aggiornamento del bacino di cui al comma 1, nonché le modalità per la mobilità territoriale.

4. Al fine di garantire la tutela dell'occupazione dei lavoratori operanti nel settore dei rifiuti, nonché la continuità e la stabilità della stessa, e fermo restando il principio di massima partecipazione, concorrenza, trasparenza e libera circolazione delle prestazioni e dei servizi, in sede di affidamento del servizio, i bandi di gara, gli avvisi, le lettere di invito, i capitolati d'oneri ed i contratti di servizio, prevedono, a pena di nullità, l'adozione di strumenti di tutela occupazionale del personale inserito nel bacino di cui al comma 1 nel rispetto dell'analisi del fabbisogno e della sostenibilità economico-finanziaria.

Art. 12.
Norme in materia di tariffa dei rifiuti

1. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, sentito l'Assessore regionale per la salute e la Commissione legislativa dell'ARS competente, sono definiti i criteri per la riduzione della tariffa dei rifiuti per i soggetti donanti derrate alimentari e l'erogazione degli eventuali finanziamenti previsti dalla normativa nazionale di riferimento a favore delle associazioni no-profit, che fungono da intermediari nella raccolta e nella distribuzione di queste derrate alimentari.

2. Ai fini della progressiva definizione della tariffa puntuale, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, sentita la Commissione legislativa competente, sono definiti appositi strumenti di perequazione della tariffa, nel rispetto dei piani economici finanziari dei gestori e, comunque, dei seguenti costi:

a) costo industriale che include i costi relativi alle spese di investimento, qualora sostenuto, per la costruzione dell'impiantistica, compresi gli oneri finanziari e i costi della realizzazione di opere di mitigazione ambientale;

b) costi per la gestione operativa, comprese quelle relative al personale e ai mezzi;

c) costi generali e tecnici ed eventuale utile d'impresa;

d) costi per l'eventuale dismissione degli impianti e, per le discariche, costi previsti per il recupero ambientale e per la gestione post operativa;

e) oneri fiscali determinati dalle vigenti leggi.

3. Al fine di incentivarne la diffusione, la tariffa prevede congrue riduzioni per l'autocompostaggio e per il compostaggio di comunità, nonché per l'avvio al recupero e riciclaggio dei rifiuti,.

Art. 13.
Prezziario unico regionale

1. La Regione provvede alla stesura di un prezziario unico regionale riguardante le voci elementari inerenti allo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e alla definizione di indicatori di qualità e di ulteriori standards cui devono uniformarsi i bandi e i capitolati per l'affidamento del servizio nonché all'adozione di uno o più schemi tipo del contratto di servizio per la gestione dei rifiuti.

TITOLO III
AUTORITÀ DI GOVERNO D'AMBITO DEI RIFIUTI

Art. 14.
Ambiti territoriali ottimali

1. Sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, comma primo, della Costituzione ed in attuazione dell'art. 200 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e e ss.mm.ii, il territorio regionale è suddiviso nei seguenti nove ambiti territoriali ottimali:

a) ATO 1 - Agrigento, coincidente con la delimitazione territoriale del libero consorzio di Agrigento, incluse le Isole minori afferenti al confine territoriale della stessa;

b) ATO 2 - Caltanissetta, coincidente con la delimitazione territoriale del libero consorzio di Caltanissetta;

c) ATO 3 - Catania, coincidente con la delimitazione territoriale della città metropolitana di Catania;

d) ATO 4 - Enna, coincidente con la delimitazione territoriale del libero consorzio di Enna;

e) ATO 5 - Messina, coincidente con la delimitazione territoriale della città metropolitana di Messina, incluse le Isole minori afferenti al confine territoriale della stessa;

f) ATO 6 - Palermo, coincidente con la delimitazione territoriale della città metropolitana di Palermo, incluse le Isole minori afferenti al confine territoriale della stessa;

g) ATO 7 - Ragusa, coincidente con la delimitazione territoriale del libero consorzio di Ragusa;

h) ATO 8 - Siracusa, coincidente con la delimitazione territoriale del libero consorzio di Siracusa;

i) ATO 9 - Trapani, coincidente con la delimitazione territoriale del libero consorzio di Trapani, incluse le Isole minori afferenti al confine territoriale della stessa.

Art. 15.
Istituzione delle Autorità di governo d'ambito dei rifiuti (AdA)

1. Per ciascun ATO di cui all'articolo 14, è istituita l'Autorità di governo d'ambito per i rifiuti (AdA), ente rappresentativo dei Liberi Consorzi comunali, delle Città metropolitane e di tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale di riferimento.

2. Le AdA hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono dotate di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.

3. Le AdA improntano la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo di perseguire il principio del pareggio di bilancio ed hanno potestà regolamentare, nelle materie di propria competenza che esercitano secondo quanto previsto dall'art. 7 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Ad ogni AdA, nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale vigente, competono le funzioni di organizzazione dei servizi, di scelta della modalità di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza nel rispetto delle disposizioni di settore e fatte salve le competenze dell' Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), di affidamento della gestione, di stipula del contratto di servizio e la relativa vigilanza e controllo.

5. Le AdA predispongono i Piani d'ambito dei rifiuti urbani relativi ai territori di propria competenza, anche attraverso specifici accordi con le Autorità degli ambiti territoriali ottimali limitrofi, nel rispetto delle previsioni contenute dal Piano regio-

nale di gestione dei rifiuti, nei Piani territoriali di coordinamento in rapporto alle zone da riservare a speciali destinazioni ed a quelle soggette a speciali vincoli o limitazioni di legge, alla rete delle principali linee di comunicazioni stradali, ferroviarie, elettriche, navigabili esistenti, e provvedono a:

a) individuare le iniziative volte a limitare la produzione dei rifiuti e favorire il riutilizzo, il riciclo ed il recupero degli stessi;

b) individuare le iniziative dirette a favorire il recupero di materiali dai rifiuti, anche attraverso il potenziamento, la riconversione o ampliando gli impianti esistenti;

c) stabilire la tipologia ed il fabbisogno degli impianti da realizzare nell'ambito territoriale ottimale, nel rispetto degli indirizzi contenuto nel Piano di gestione regionale, tenuto conto dell'impiantistica esistente, dell'offerta di smaltimento e recupero da parte del sistema sia pubblico che privato, operando anche per il potenziamento o ampliamento degli impianti esistenti, nonché della loro localizzazione;

d) individuare le aree idonee e non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;

e) valutare il fabbisogno di impianti post-trattamento altrimenti chiamate discariche, necessarie per lo smaltimento della frazione secca non più soggetta a riciclaggio e non recuperabile dei rifiuti urbani per un periodo non inferiore a 10 anni, nonché la loro localizzazione e prevedendo tra questi la realizzazione di almeno un impianto pubblico;

f) gestire e riscuotere la tariffa dei rifiuti.

6. Le AdA assicurano una gestione integrata dei rifiuti, nel pieno rispetto dei Piani d'ambito, e conforme ai seguenti principi:

a) minimizzazione degli impatti dei rifiuti su ambiente e salute;

b) costo dello smaltimento a carico di chi detiene il rifiuto o del produttore del bene divenuto rifiuto;

c) ordine di priorità tra le diverse opzioni per il trattamento dei rifiuti (gerarchia);

d) obbligo di dotarsi di una rete di impianti sufficienti al raggiungimento degli obiettivi di legge per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti post trattamento (prossimità/autosufficienza);

e) rispetto dei requisiti generali della prevenzione e gestione dei rifiuti attraverso l'elaborazione di piani e programmi per la gestione dei rifiuti con il preciso obiettivo di minimizzazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulla salute umana;

f) precisa gerarchia tra le diverse opzioni di gestione dei rifiuti, un ordine basato sulla migliore opzione ambientale, che vede la prevenzione/riduzione alla fonte al

vertice della scala gerarchica e lo smaltimento post trattamento in discarica come ultima e residuale alternativa;

g) prossimità ed autosufficienza, secondo cui ogni ATO si dota di una rete integrata e adeguata di impianti concepita in modo da consentire l'autosufficienza gestionale compreso lo smaltimento post trattamento dei rifiuti urbani non soggetti a recupero e riciclaggio;

h) incentivazione, sotto ogni profilo, dell'effettivo, prevalente e obiettivo recupero e riciclo dei materiali prodotti nel territorio, anche avvalendosi di soluzioni innovative e, se del caso, sperimentali e di ricerca applicata da sviluppare con università e centri di ricerca pubblica.

Art. 16.
Organizzazione e funzionamento delle AdA

1. Per l'espletamento delle proprie funzioni ed attività, ciascuna AdA dispone di un'apposita struttura tecnico-amministrativa alle dipendenze del Governatore d'ambito ed è dotata di un proprio ruolo organico cui si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico dei contratti collettivi nazionali di lavoro che trovano applicazione per i dipendenti degli enti locali. Si avvale di locali, uffici e servizi dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, messi a disposizione tramite convenzione.

2. Ogni AdA è dotata di un proprio patrimonio costituito da:

a) acquisizioni dirette effettuate con propri mezzi;

b) contributi regionali;

c) trasferimenti obbligatori effettuati dai comuni ricadenti nel territorio di riferimento relativi alla quota parte della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti destinata alla copertura dei costi di funzionamento dell'AdA, fatte salve le competenze dell'ARERA;

d) ulteriori ed eventuali conferimenti effettuati dai comuni ricadenti nel territorio di riferimento;

e) ogni altro bene mobile o immobile alla stessa trasferito ai sensi della presente legge.

3. I costi di funzionamento sono definiti e ripartiti in quota parte a carico della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti, nel rispetto delle disposizioni di settore vigenti e di quanto stabilito dall'ARERA.

4. Le AdA hanno sede presso gli uffici dei Liberi Consorzi comunali o delle Città Metropolitane appartenenti al medesimo ambito territoriale ottimale e si avvalgono delle relative dotazioni funzionali.

Art. 17.
Organi dell'Autorità di governo d'ambito dei rifiuti

1. Sono organi dell'Autorità di governo d'ambito dei rifiuti: l'Assemblea d'ambito, il Governatore d'ambito e il Collegio dei revisori.

Art. 18.
Assemblea d'Ambito

1. L'Assemblea è composta dal Presidente del Libero Consorzio comunale o dal Sindaco della Città metropolitana e dai Sindaci pro tempore dei Comuni ricadenti in ciascun ambito territoriale, o dai loro assessori delegati.

2. Il Presidente dell'Assemblea è il sindaco del comune che ha raggiunto la più alta percentuale di raccolta differenziata. In caso di uguale percentuale tra più comuni, è individuato il sindaco più anziano e rimane in carica per due anni. Qualora il Presidente cessi dalla propria carica di sindaco prima della scadenza naturale del mandato, l'Assemblea designa nella prima seduta utile il nuovo Presidente.

3. Il Presidente dell'Assemblea nomina la Commissione di selezione di cui all'articolo 21, comma 1.

4. Ai fini della ponderazione del voto espresso, ogni comune è titolare di quote associative, nominali ed intrasmissibili, espressive dei rispettivi diritti di partecipazione. Lo Statuto dispone l'assegnazione delle quote associative in base ai criteri definiti con decreto dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità che tengono conto degli indici demografici, economici e dei flussi turistici e occupazionali che interessano il territorio dei comuni, nonché di ogni altro elemento rilevante o di specificità locale.

5. L'Assemblea delibera con il voto favorevole della metà dei componenti che rappresentino almeno la metà delle quote associative, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata. Nello Statuto sono previste forme di tutela per i comuni meno popolosi attraverso tipologie di voto ponderato.

6. Alle sedute dell'Assemblea è invitato a partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, l'Assessore regionale competente ovvero un suo delegato.

7. Per la partecipazione all'Assemblea non è prevista la corresponsione di alcuna indennità.

8. l'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per l'esercizio delle sue funzioni.

9. Lo Statuto può delegare specifiche funzioni ad un Consiglio di coordinamento composto da membri nominati dall'assemblea tra i suoi componenti. I membri del Consiglio di coordinamento non percepiscono alcuna indennità.

Art. 19.
Funzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea svolge funzioni di indirizzo e di alta amministrazione dell'autorità servizio rifiuti.

2. L’Assemblea provvede:

a) all’approvazione dello Statuto, delle modifiche statutarie e del suo regolamento di funzionamento interno;

b) all’approvazione e all’aggiornamento del Piano d’Ambito e dei suoi eventuali piani stralcio;

c) all’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell’AdA;

d) alla ricognizione ed approvazione della pianta organica dell’Autorità e dei piani di fabbisogno di personale;

e) all’approvazione dei regolamenti di servizio e dei regolamenti tariffari alla definizione e approvazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti, nel rispetto delle disposizioni di settore vigenti e fatte salve le competenze dell’ARERA e assicurando, contestualmente, l'equilibrio economico-finanziario della gestione del servizio, la riduzione dei costi, avuto riguardo alle fasce sociali più deboli, in armonia con gli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, lotta all'evasione e all'elusione fiscale, tutela ambientale e uso efficiente delle risorse, tenuto conto della legislazione europea e nazionale in materia;

f) al controllo sulle modalità di erogazione dei servizi;

g) alla approvazione della carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare;

h) alla definizione degli obblighi di servizio pubblico universale e delle eventuali compensazioni economiche;

i) alla scelta sulla modalità di affidamento del servizio per la gestione dei rifiuti per l’ambito di riferimento o per ciascun Sub Ambito Gestionale (SAG) di cui all’articolo 23 fra le formule consentite dalla disciplina vigente;

l) all’approvazione del contratto di servizio e della carta dei servizi, sulla base degli schemi tipo adottati dall’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ai sensi dell’art. 203 del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152;

m) alla nomina del Governatore d’Ambito;

n) alla nomina del Collegio dei revisori;

o) alla gestione dei rapporti con il comitato degli utenti e della cittadinanza attiva;

p) all’eventuale costituzione del Consiglio di coordinamento di cui all’articolo 18, comma 9.

Art. 20.
Piano d’ambito dei rifiuti. Procedimento

1. Il Piano d'ambito, approvato dall'AdA secondo le modalità di cui al presente articolo, costituisce, in attuazione della sovraordinata pianificazione regionale ed in coerenza con la stessa, lo strumento per il governo delle attività necessarie per lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e prevede il programma degli interventi, il modello gestionale ed organizzativo ed il piano economico finanziario. Il piano d'ambito specifica gli obiettivi da raggiungere nel periodo di affidamento e definisce gli standard prestazionali di servizio necessari al rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa vigente, in relazione anche agli scenari di sviluppo demografico ed economico dei territori.

2. Al fine di garantire la più ampia partecipazione, prima dell'approvazione, il Piano d'ambito è pubblicato nel sito istituzionale dell'AdA; chiunque può presentare osservazioni nei successivi trenta giorni.

3. Decorso il termine di cui al comma precedente, l'AdA trasmette il Piano d'ambito all'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità-Dipartimento acqua e rifiuti per la verifica della conformità al Piano regionale dei rifiuti, che deve essere effettuata entro e non oltre i successivi sessanta giorni.

4. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la verifica di conformità di cui al comma 3 ovvero dalle eventuali prescrizioni da parte del Libero Consorzio comunale o Città metropolitana competente, il Piano d'ambito è approvato dall'AdA.

5. In seguito all'approvazione del nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 5, l'AdA provvede alla revisione, alla modifica o all'aggiornamento dei Piani d'ambito vigenti entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti.

6. Le previsioni contenute nel Piano d'ambito sono vincolanti per la Regione, gli enti locali, gli enti territoriali, le aziende regionali, nonché per i soggetti affidatari dei servizi di gestione dei rifiuti.

7. La mancata adozione del Piano d'ambito, oltre le sanzioni amministrative e di legge, preclude la concessione di eventuali contributi europei, statali e regionali per la realizzazione del sistema di gestione dei rifiuti.

Art. 21.
Governatore d'ambito

1. L'incarico di Governatore d'ambito è conferito a soggetto di comprovata qualificazione professionale scelto, previo atto di interpello, tra dipendenti degli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento, con qualifica dirigenziale, in posizione di comando. In assenza di soggetti individuabili ai sensi del periodo precedente, il Governatore d'ambito è individuato con procedure selettiva ad evidenza pubblica per titoli, nel rispetto dell'articolo 35, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso di laurea magistrale, o equivalente, di elevata competenza e comprovata esperienza nel settore dei servizi pubblici locali.

2. Il Governatore ha la rappresentanza legale dell'ente e la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile ed in particolare:

a) adotta il programma annuale delle attività dell'AdA e dei Sub Ambiti Gestionali (SAG) di cui all'articolo 23;

b) formula proposte ed esprime pareri all'Assemblea d'ambito;

c) attribuisce gli incarichi dirigenziali, definisce gli obiettivi che i dirigenti di area perseguono e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali, esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, salvo quelli assegnati ai dirigenti;

d) adotta gli atti generali di organizzazione e di gestione del personale;

e) predispone gli atti propedeutici all'affidamento della gestione del servizio;

f) dirige, coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti, e ne controlla l'attività, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;

g) applica le penali per violazione delle clausole contrattuali;

h) risponde agli organi di controllo sugli atti di sua competenza;

i) provvede alla predisposizione dello schema del bilancio preventivo, nonché del conto consuntivo;

l) propone all'Assemblea d'Ambito la tariffa all'utenza, relativamente all'ambito territoriale di appartenenza, nel rispetto delle disposizioni di settore vigenti e fatte salve le competenze dell'ARERA;

m) controlla le modalità di effettuazione del servizio da parte dei gestori e predispone una relazione annuale all'Assemblea d'Ambito.

Art. 22.
Collegio dei revisori dei conti

l. Il Collegio dci revisori dei conti è composto da tre membri individuati secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c) della legge regionale 11 agosto 2016, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il Collegio dei revisori dei conti resta in carica tre anni e ciascun revisore può essere riconfermato una sola volta.

3. Al Collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità annua determinata dall'Assemblea d'ambito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 241 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per i revisori degli enti locali, determinata con esclusivo riferimento alla classe demografica comprendente i comuni con popolazione di 10 mila abitanti ed incrementata del 20 per cento, oltre al rimborso delle spese documentate nella misura stabilita dalla normativa vigente.

4. Il Collegio dei revisori dei conti verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali.

5. Il Collegio dei revisori dei conti relaziona all'assemblea delle AdA di riferimento entro il 30 dicembre di ogni anno sui risultati dell'attività svolta.

6. La mancata individuazione dei membri costituenti il Collegio dei revisori dei conti comporta l'esercizio del potere sostitutivo della Regione.

TITOLO IV
GESTIONE DEL SERVIZIO

Art. 23.
Sub Ambito Gestionali (SAG)

1. Al fine di consentire in base alle diversità territoriali, demografiche e socio-economiche, una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, ciascun ATO può essere articolato, ai soli fini gestionali, in aree omogenee, denominate Sub Ambiti Gestionali (SAG), con riferimento ai criteri di ottimizzazione del ciclo o di suoi segmenti funzionali, in conformità a criteri e parametri indicati nel Piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 200, commi l e 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

2. L'articolazione dell'ATO in Sub Ambiti Gestionali è deliberata dall'AdA, sentiti i Comuni interessati, nel rispetto delle indicazioni generali del Piano regionale di gestione dei rifiuti.

3. I Comuni compresi nell'ATO, o parte di essi, possono avanzare all'AdA proposte motivate di delimitazione di SAG per l'ottimizzazione del ciclo o di segmenti dello stesso nel rispetto delle indicazioni stabilite nel Piano regionale di gestione dei rifiuti; se l'AdA ritiene di non poter autorizzare il SAG è tenuta a fornire le opportune motivazioni tecniche e oggettive a supporto di tale diniego.

4. Lo Statuto dell'AdA disciplina le modalità di esercizio della rappresentanza dei Comuni ricadenti nel SAG nei rapporti con gli organi di governo dell'Ente con delibera assembleare sono disciplinate le modalità di utilizzo di impianti già realizzati dai comuni o da società e consorzi d’ambito in liquidazione, prevedendone la destinazione prioritaria per il servizio interno del SAG, nel rispetto delle modalità in essere.

5. In fase di prima applicazione della presente legge, sono riconosciuti i seguenti SAG:

a) nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza, sulla base di criteri di differenziazione territoriale e socio-economica, ai fini del raggiungimento di economie di scala, idonee a massimizzare l'efficienza del servizio di gestione dei rifiuti, all'interno delle città metropolitane, le gestioni in essere nei Comuni di Palermo, Catania e Messina;

b) al fine di valorizzare i risultati raggiunti sul piano dell'efficienza, adeguatezza ed economicità del servizio reso alla collettività, le gestioni in essere all'interno di

ambiti territoriali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano conseguito tutti i seguenti risultati:

1) approvazione del piano d'ambito;

2) approvazione della pianta organica e relativa assunzione del personale ai sensi della legge regionale 8 aprile 2010, n.9;

3) affidamento ancorché non perfezionato del servizio di gestione integrata dei rifiuti con riferimento all'intero ambito territoriale;

4) raggiungimento di un livello di raccolta differenziata dei rifiuti non inferiore al 50 per cento;

5) ubicazione all'interno dell'ambito di almeno un impianto di trattamento della frazione organica dei rifiuti.

6. Per le finalità di cui al comma 1, le AdA, su proposta dei commissari di cui al comma 1 dell'articolo 31, deliberano le modalità più idonee, nel rispetto della presente legge, per il subentro nelle relative convenzioni di servizio, in luogo delle SRR ovvero dei Comuni titolari.

Art. 24.
Scelta della modalità di gestione e affidamento del servizio

1. Espletati gli adempimenti di cui all'articolo 36, l'AdA provvede alla scelta della modalità di gestione del servizio tra quelle consentite dalla normativa vigente.

2. Nell'eventualità in cui l'AdA decida di procedere mediante affidamento in house del relativo servizio con delibera assembleare, provvederà ai sensi delle disposizioni seguenti:

a) ove nell'ambito di competenza, siano già operative una o più società in house costituite da una o più SRR, l'AdA provvede alla fusione delle società in house con le SRR, adeguando i relativi statuti alla disciplina dettata dal d.lgs. 19 agosto 2016, n.175 e ss.mm.ii.;

b) nei restanti casi, il gestore in house è individuato nella società risultante dalla fusione ovvero trasformazione di una o più S.R.R. ricadenti nell'ambito di competenza, previo adeguamento del relativo statuto e atto costitutivo alle disposizioni dettate D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175 e ss.mm.ii.

3. Nei casi previsti dal comma 2, il personale che non è già transitato nei ruoli dell'AdA per effetto dell'articolo 35, comma l, o all' esito delle procedure selettive indette ai sensi del comma 4 dell'articolo 35, mantiene la propria posizione lavorativa presso le società risultanti dalla trasformazione ovvero fusione di cui alle lettere a) e b) del comma 2.

4. Nei casi diversi da quelli disciplinati nel comma 2, le AdA provvedono allo scioglimento delle SRR solo dopo l'affidamento del servizio e l'effettivo passaggio

del personale in capo ai soggetti affidatari del servizio in attuazione dei commi precedenti.

Art. 25.
Funzioni di controllo del servizio di gestione integrata e poteri autorizzatori dei Liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane

1. I Liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane svolgono, ai sensi dell'articolo 197, comma 1, leggera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 tutte le funzioni in materia di controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermi restando i procedimenti già avviati, le funzioni in materia di autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di gestione dei rifiuti di cui alla Parte seconda del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 sono delegate, ai sensi del 118, primo comma, della Costituzione, ai Liberi Consorzi comunali e Città metropolitane, secondo l'allegato A. Si applica la disciplina degli articoli 29bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Con la medesima decorrenza di cui al comma 2 e fermi restando i procedimenti già avviati, sono delegate ai Liberi Consorzi comunali e alle Città metropolitane, le funzioni in materia di autorizzazione unica ambientale di cui all'articolo 208 e ss. del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii..

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, qualora i progetti presentino impatti che eccedano il territorio del Libero Consorzio comunale o della Città metropolitana, la competenza spetta alla Regione.

5. Le funzioni di verifica e controllo preventivo riguardo l'avvio di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, nonché le modifiche sostanziali degli impianti preesistenti e l'adeguamento degli impianti esistenti alle disposizioni contenute nel decreto legislativo18 febbraio 2005, n. 59, sono svolte avvalendosi delle strutture provinciali dell'ARPA Sicilia, in base ad un apposito disciplinare approvato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità.

6. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, la Regione esercita il controllo, anche in forma sostitutiva, delle operazioni di gestione dei rifiuti, della funzionalità dei relativi impianti e del rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.

TITOLO V
Impianti, procedure semplificate ed incentivi

Art. 26.
Definizione degli impianti

1. Le opere per la realizzazione degli impianti necessari alla gestione integrata dei rifiuti nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione degli impianti sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

Art. 27.
Semplificazione delle procedure per l'impiantistica del riciclo

l. Al fine di promuovere il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti urbani e speciali, nell'attuazione del principio generale della gerarchia di trattamento, si privilegiano procedure di autorizzazione accelerate e, ove previste, semplificate come disposto dall'articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., per la realizzazione di impianti di trattamento per il riciclaggio ed il recupero sia di frazioni secche che umide, con l'adozione da parte della Regione di un iter amministrativo che, lasciando fermi i vigenti termini minori, imponga la conclusione del procedimento ed il rilascio del titolo autorizzatorio da parte dell'Amministrazione competente entro e non oltre dodici mesi dalla data del deposito del progetto definitivo da parte del soggetto richiedente.

2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, in coerenza con il Piano regionale di gestione dei rifiuti, sono individuati gli impianti di cui alle procedure del comma 1.

3. Ai fini dell'attuazione delle prescrizioni del presente articolo, gli impianti autorizzati con la presente procedura semplificata non possono successivamente essere autorizzati a trattare materiali in ingresso diversi da quelli originariamente previsti.

Art. 28.
Impianti di trattamento e contabilizzazione dei loro flussi

1. Gli impianti di trattamento sono qualificati, a prescindere dalla denominazione formale utilizzata, in base all'effettivo, prevalente e obiettivo esito processistico. Al predetto fine, è presa in considerazione la quali-quantità del rifiuto in ingresso e di quello in uscita, al netto delle perdite di lavorazione, come scarti, sovvalli e simili.

2. In applicazione del comma 1, se il rifiuto urbano in ingresso non subisce mutamenti chimico-fisici tali da farlo rientrare in altra e differente categoria, anche il rifiuto in uscita rimane qualificato come urbano secondo le indicazioni dell'ISPRA e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Le perdite di processo, in qualsiasi modo denominate, ove destinate in modo effettivo, prevalente e obiettivo al recupero e al riciclaggio, non sono computate nella quota di rifiuto smaltito; lo stesso principio trova applicazione per l'ipotesi inversa delle perdite degli impianti di recupero e riciclaggio avviati allo smaltimento.

Art. 29.
Incentivi agli impianti e servizi per la riduzione, il riuso, il riciclo di rifiuti.

1. Anche nell'ambito dei proventi della ecotassa ex Legge 549/1995 ss.mm.ii. si prevedono incentivi ed ai contributi in conto capitale per i progetti e iniziative riguardanti la riduzione, il riuso e il riciclo dei rifiuti, purché individuati dal piano regionale di gestione dei rifiuti.

2. Possono venire ammessi agli incentivi ed ai contributi di cui al comma 1 gli acquisti di beni strumentali e spese inerenti alla riduzione dei rifiuti, al riuso e al riutilizzo di materiali ed oggetti e alla raccolta differenziata quali: acquisto di automezzi per il trasporto dei materiali recuperabili o riciclabili; macchinari ed attrezzature; allestimento di aree destinate al deposito temporaneo di rifiuti avviati al recupero/riciclo; centri di riparazione e riuso utilizzate per la valorizzazione della raccolta differenziata, dei rifiuti ingombranti e dei RAEE; le opere strettamente necessarie a garantire la salvaguardia ambientale delle aree circostanti a quelle di deposito e gestione.

3. Tra i soggetti pubblici destinatari dei finanziamenti con contributo in conto capitali di cui al comma 1, i Comuni che hanno raggiunto e mantenuto l'obiettivo minimo di legge del 65 per cento di raccolta differenziata sono destinatari in via preferenziale dei finanziamenti stessi, secondo un sistema di punteggi definito dal piano regionale di gestione dei rifiuti.

4. I progetti sono presentati all'Assessorato Regionale per l'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità entro 60 giorni dalla data di approvazione di un apposito decreto assessoriale che stabilirà modalità e criteri di partecipazione e presentazione dei progetti, punteggi e coperture finanziare annuali, previa approvazione da parte della Giunta regionale del programma di ripartizione delle risorse finanziarie.

5. I beneficiari sono tenuti all'osservanza dei criteri, delle prescrizioni e degli obiettivi stabiliti dal decreto Assessoriale di cui al comma 4, pena la revoca dell'incentivo ovvero del contributo.

6. L'Amministrazione regionale, con deliberazione di Giunta, su proposta dell'Assessore per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, di concerto con l'Assessore per le attività produttive, valuta ogni altra erogazione incentivante alle imprese industriali o artigiane operanti in Sicilia che impiegano, riutilizzandoli o trasformandoli, rifiuti raccolti nel territorio della regione, un contributo integrativo.

7. La richiesta di contributi di cui al comma 6 è corredata da una relazione tecnica concernente l'illustrazione delle caratteristiche dei processi produttivi in cui i rifiuti saranno impiegati tale che si constati la conformità di tali processi con la normativa vigente in materia, nonché con le disposizioni a tutela della salute e dell'ambiente.

8. Il mancato rispetto della normativa e delle disposizioni in materia, richiamate nel comma 7, comporta la revoca e la restituzione del contributo percepito.

9. La Regione concede altresì, secondo la procedura dei commi precedenti, alle piccole e medie imprese industriali e artigiane contributi in conto capitale per l'ammodernamento degli impianti destinati alla lavorazione dei materiali, nonché per la modifica dei cicli di produzione al fine di favorire il recupero di materiali, la produzione di fonti energetiche, e la riduzione dei quantitativi di rifiuti derivanti dai cicli produttivi.

10. La mancata presentazione dei rendiconti dei costi effettuati a tale titolo e destinazione comporta la revoca dell'incentivo ovvero del contributo e la restituzione di quanto percepito anticipatamente, oltre agli interessi e spese amministrative.

11. La Giunta regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessorato dell'energia di concerto con l'Assessore per le attività produttive, stabilisce le direttive per la presentazione delle richieste di contributo di cui agli articoli precedenti e le procedure per la relativa istruttoria.

12. I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con le altre provvidenze previste dalle norme extra regionali entro i limiti da queste stabiliti.

Art. 30.
Incentivi sulla consegna e sul ritiro degli imballaggi

1. La Regione incentiva gli enti pubblici nonché i punti vendita, i centri commerciali, sportivi, ricreativi o comunque aggregativi e le isole ecologiche operanti nel territorio siciliano ad effettuare il servizio di ritiro degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi consegnati dai consumatori.

2. I soggetti che forniscono il servizio di cui al comma 1 hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo sui rifiuti da stabilirsi previa convenzione col comune in cui è ubicato il sistema di ritiro.

3. I soggetti di cui al comma 1 riconoscono ai consumatori che conferiscono gli imballaggi un bonus o uno sconto del prezzo di vendita di un prodotto dagli stessi commercializzato.

4. Ai fini dell'incentivo di cui al comma 2, i soggetti individuati dal presente articolo presentano a richiesta al Comune apposita comunicazione allegando:

a) la convenzione con il gestore del servizio pubblico o con l'azienda autorizzata alla gestione dei rifiuti;

b) la copia dei formulari relativi all'avvio al recupero dei rifiuti o altra documentazione idonea.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 31.
Ripartizione delle ADA in Sezioni territoriali di transizione

1. In sede di prima applicazione della presente legge, le AdA sono ripartite in distinte Sezioni territoriali di transizione, corrispondenti al territorio assegnato ad ognuna delle Società di regolamentazione dei rifiuti (SRR) del medesimo ambito territoriale di riferimento come definito dall'articolo 14. Ogni Sezione territoriale transizione è retta da un sistema di gestione separata operante ai fini contabili e amministrativi ed è presieduta da un commissario individuato nella figura del rappresentante legale della SRR in carica alla data di entrata in vigore della presente legge che cura gli adempimenti imposti dalla presente legge.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità é individuata, fra le Sezioni territoriali di transizione, quella che assume anche le funzioni di coordinamento.

3. Al fine di completare le procedure di liquidazione delle Società e Consorzi d'ambito posti in liquidazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della l.r. n. 9/2010 e ss.mm.ii., le gestioni liquidatorie delle suddette Società e Consorzi d'ambito sono affidate unitariamente, in via definitiva, sino a totale completamento delle stesse, all' "Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni" istituito presso l'Assessorato dell'economia ai sensi dell'articolo 20, comma 6 ter, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e ss.mm.ii., mediante l'apposita struttura intermedia di cui all'articolo 56, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e ss.mm.ii.

4. Previo affidamento delle procedure liquidatorie secondo la previsione di cui al comma 5, i commissari liquidatori nominati ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della l.r n. 9/2010 e ss.mm.ii., entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono all'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni tutta la documentazione attestante lo stato della procedura di liquidazione corredata da una relazione esplicativa in ordine alla quantificazione della massa attiva e passiva delle stesse Società e Consorzi d'ambito accertata alla data di entrata in vigore della presente legge; al termine dell'espletamento del suddetto adempimento, i commissari liquidatori decadono automaticamente dall'incarico.

5. A seguito dell'espletamento degli adempimenti di cui al comma 4, l'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni provvede alle verifiche necessarie sullo stato delle liquidazioni delle Società e Consorzi d'ambito e certifica la massa passiva redigendo un piano finanziario di ripianamento dei debiti da parte dei comuni nei confronti delle predette Società e Consorzi d'ambito in liquidazione di concerto tra i comuni e la Regione.

6. L'affidamento delle gestioni liquidatorie all'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni non comporta il subentro della Regione nei debiti dei consorzi e delle società d'ambito.

Art. 32.
Continuità del servizio

1. I commissari nominati ai sensi dell'articolo 31, assumendo le funzioni amministrative assegnate alle S.R.R. e ai Consorzi e alle Società d'ambito posti in liquidazione ai sensi della 1.r. 8 aprile 2010, n.9 e ss.mm.ii, provvedono, in nome e per conto dei Comuni ricadenti nel territorio della propria Sezione di riferimento, a garantire la continuità del servizio nel quadro delle gestioni esistenti, avvalendosi della struttura organizzativa, del personale dipendente, nonché dei mezzi, delle attrezzature utilizzati o gestiti a qualunque titolo dalle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti, dai Consorzi e dalle Società d'ambito in liquidazione e delle relative autorizzazioni, nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è in servizio presso le Società per la Regolamentazione dei Rifiuti, o nei Consorzi e nelle Società d'ambito già posti in liquidazione, continua a prestare la propria attività lavorativa,

garantendo la continuità del servizio fino alla piena attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 31 e seguenti.

3. Fermi restando i vincoli previsti dalla disciplina in materia di contratti pubblici e di gestione dei rifiuti, ogni atto che, nelle more dell'insediamento degli organi del Consorzio, comporti l'affidamento a terzi del servizio, é adottato assicurando la salvaguardia occupazionale del personale in servizio presso le S.R.R., i Consorzi e le Società d'ambito in liquidazione.

4. Gli oneri derivanti dalla attività di cui ai commi 1, 2 e 3, per i quali è istituita una contabilità separata, sono posti proporzionalmente a carico delle amministrazioni locali interessate.

Art. 33.
Trasferimento di funzioni

1. I commissari, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 23, commi 5 e 6, nominati ai sensi dell'articolo 31, comma 1, procedono ai sensi del comma 2 alla ricognizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria in essere alla data di entrata in vigore della presente legge delle SRR e delle Società e Consorzi già in liquidazione che insistono sulla relativa Sezione territoriale transitoria.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni commissario, per ognuno degli enti indicati nel comma 1, trasmette all'Assessorato all'energia e ai servizi di pubblica utilità-Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti una relazione recante:

a) l'individuazione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere, alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) l'accertamento della relativa dotazione patrimoniale, comprensiva dei beni mobili ed immobili;

c) il bilancio finale;

d) l'accertamento della dotazione di personale dipendente, con l'individuazione delle categorie e dei profili professionali esistenti, della loro provenienza e delle modalità e criteri di accesso alla relativa qualifica funzionale e trattamento economico, indicando se la stessa sia avvenuta attraverso procedura concorsuale o secondo altre formule;

e) l'accertamento sulle potenzialità e sulla prevedibile durata degli impianti e delle discariche.

3. Nelle Sezioni di transizione in cui il processo di trasferimento delle funzioni e del personale si è già concluso positivamente la relazione di cui al comma 2 è accompagnata dal progetto di pianta organica sezionale.

4. Nelle Sezioni di transizione diverse da quelle indicate nel comma 3, le relazioni di cui al comma 2 sono integrate da un progetto di Sezione finalizzato all'unificazione delle attività rientranti competenze dell'AdA contenente, oltre al

progetto di pianta organica sezionale, l'indicazione dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi interessati dalla gestione liquidatoria essenziali per l'assolvimento della missione istituzionale dell'AdA.

5. Su proposta dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, il Presidente della Regione, sentiti l'Assessore regionale per l'economia e l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, con decreto approva gli atti dei commissari adottati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo e dispone l'immediato trasferimento delle funzioni in capo alla Sezione di transizione di riferimento che esercita i propri poteri a mezzo del commissario, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35 in materia di personale. In caso di inadempienza l'Assessorato regionale per l'Energia ed i servizi di pubblica utilità procede all'immediata nomina di un nuovo commissario scelto fra i commissari delle Sezioni territoriali transitorie ricomprese nel medesimo ambito territoriale che provvede entro 30 giorni dalla nomina.

6. Il mancato o incompleto adempimento degli oneri che la presente legge pone a carico dei commissari o il mancato rispetto nei termini prescritti dal comma 4 costituisce grave inadempimento e, ferme restando le vigenti responsabilità secondo le norme civili, penali e amministrative, i relativi atti sono trasmessi alla procura regionale della Corte dei conti ed ai tribunali competenti ai fini della valutazione del danno all'immagine delle amministrazioni coinvolte. I Commissari inadempienti non possono ricoprire incarichi di amministrazione e controllo presso l'amministrazione regionale o enti ed organismi anche di diritto privato dalla stessa controllati o partecipati.

7. Entro 10 giorni dalla data di approvazione del decreto di cui al comma 5, il Commissario della Sezione territoriale titolare delle funzioni di coordinamento convoca i commissari delle Sezioni di transizione del medesimo ambito territoriale ed elabora il Programma di riunificazione delle gestioni sezionali contenente:

a) l'indicazione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi da imputare alla gestione unitaria;

b) l'accertamento della relativa dotazione patrimoniale, comprensiva dei beni mobili ed immobili;

c) la pianta organica unitaria, con l'individuazione delle categorie e dei profili professionali transitate nell'organico del AdA;

d) Il bilancio finale;

e) l'accertamento sulle potenzialità e sulla prevedibile durata degli impianti e delle discariche;

f) proposta di piano di riparto debiti pregressi.

8. Il Programma di riunificazione è trasmesso all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità entro 30 giorni dall'emissione del decreto di cui al comma 5 e, da tale data, il Commissario della Sezione preposta al coordinamento subentra come commissario unico nei poteri dei commissari preposti alle

altre Sezioni di transizione che cessano nelle loro funzioni. In caso di inadempienza o ritardi, trova applicazione il comma 5 secondo periodo e comma 6.

Art. 34.
Insediamento degli organi

1. Con decreto adottato nelle forme prescritte dall'articolo 33, comma 5, il Presidente della Regione dispone la riunificazione delle gestioni delle Sezioni di transizione e convoca l'Assemblea d'ambito per il suo insediamento che si tiene entro 10 giorni dalla data di trasmissione del programma di cui all'articolo 33, comma 8. Nel medesimo decreto è indicato il sindaco del comune che, nell'ambito territoriale di riferimento, ha raggiunto la più alta percentuale di raccolta differenziata, come validata dal Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale.

2. Nella prima seduta, l'Assemblea, deliberando a maggioranza assoluta dei presenti, approva lo statuto sulla base dello schema tipo predisposto dall'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità e provvede alla nomina del Presidente e del Governatore d'Ambito.

3. Il commissario unico di cui all'articolo 33, comma 8, resta in carica fino alla nomina del Governatore d'Ambito.

4. In caso di inadempienze o ritardi che ostano alla piena operatività dell'AdA vengono attivati dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 6.

Art. 35.
Personale

1. Con il decreto di cui al comma 5 dell'articolo 33 è disposto, unitamente al trasferimento delle funzioni, il trasferimento in capo alla relativa Sezione di transizione dell'AdA del personale amministrativo secondo il seguente ordine di priorità:

a) con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in servizio già alla data, prevista dall'articolo 19, comma 7, della legge regionale 8 aprile 2010, n.9. e ss.mm.ii, del 31 dicembre 2009, presso le società e consorzi d'ambito in liquidazione o già transitato in capo alle Società di Regolamentazione dei Rifiuti, proveniente anche dai comuni, dalle province o dalla regione, assunto nel rispetto del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 o previa selezione pubblica in conformità alla normativa pro tempore vigente;

b) con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato fino a scadenza in servizio già alla data, prevista dall'art. 19. comma 7, della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, e ss.mm.ii, del 31 dicembre 2009, presso le società e consorzi d'ambito in liquidazione o già transitato in capo alle Società di Regolamentazione dei Rifiuti, proveniente anche dai comuni, dalle province o dalla regione, assunto nel rispetto del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 o previa selezione pubblica in conformità alla normativa pro tempore vigente.

2. Il personale amministrativo di cui al comma 1, è inquadrato nella qualifica funzionale del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni-

Autonomie locali corrispondente a quella posseduta nelle SRR o nelle società e consorzi d'ambito in liquidazione, previa adozione di apposita tabella di equiparazione, conservando il trattamento economico previsto dal contratto collettivo applicato dalle SRR e dalle società e consorzi d'ambito per la qualifica corrispondente, con esclusione dei trattamenti accessori già goduti.

3. Ove il trattamento economico previsto dal contratto collettivo applicato dalle società e consorzi d'ambito o dalle Società di Regolamentazione dei Rifiuti è superiore a quello spettante alla qualifica corrispondente, ai sensi del comma 2, del contratto collettivo di lavoro del comparto Regioni-Autonomie locali, la differenza è corrisposta con assegno ad personam riassorbibile.

4. Se all'esito del trasferimento disposto ai sensi del comma 1, residuano ulteriori posizioni lavorative previste dalla pianta organica adottata in base dell'effettivo fabbisogno, il restante personale amministrativo dell'AdA è reclutato mediante procedure selettive ad evidenza pubblica nel rispetto dell'analisi dell'effettivo fabbisogno e della relativa sostenibilità finanziaria, previo svolgimento delle procedure di mobilità e valorizzando l'esperienza professionale acquisita nel settore del servizio di gestione dei rifiuti; la predetta selezione, in sede di prima applicazione della presente legge, valorizza l'esperienza professionale acquisita nel settore del servizio di gestione dei rifiuti nonché l'attività lavorativa prestata presso gli enti locali di provenienza.

5. All'esito dell'affidamento del servizio da parte dell'AdA, fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 6 dell'articolo 23, e dai commi 2 e 3 dell'articolo 24, nel rispetto della normativa europea e statale, in sede di prima applicazione, il personale che transita ai gestori del servizio dei rifiuti, nel rispetto dell'analisi del fabbisogno e della sostenibilità economico-finanziaria, previa risoluzione del rapporto di lavoro in essere e con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali in atto, è nell'ordine il seguente:

a) personale dipendente in servizio già alla data, prevista dall'articolo 19, comma 7, della legge regionale 8 aprile 2010, n.9, e ss.mm.ii, del 31 dicembre 2009, inserito nei ruoli organici delle società e consorzi d'ambito in liquidazione, nonché delle società totalmente partecipate dagli enti locali o dalle società e consorzi d'ambito medesimi, utilizzate per la gestione del servizio;

b) personale operativo delle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi per la gestione dei rifiuti, nel rispetto di quanto previsto dall'art.202, comma 6, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152;

c) in subordine al personale di cui alle lettere a) e b), le altre categorie di lavoratori di cui all'Accordo quadro richiamato dall'articolo 11 comma 1 e del personale di cui all'articolo 11 comma 2.

6. Al passaggio di dipendenti di cui al comma 4, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile.

7. A garanzia del regolare pagamento degli stipendi del personale, la ditta aggiudicataria dell'affidamento è tenuta a presta un'ulteriore idonea polizza fideiussoria.

8. Fermo restando l'obbligo del ricorso alle procedure di evidenza pubblica e quanto previsto al comma 4, le AdA non possono procedere per un triennio ad alcuna assunzione.

9. Il personale proveniente dai comuni, in servizio presso le società e i consorzi d'ambito in liquidazione o transitato in capo alle costituite SRR, in fase di prima applicazione della presente legge, può presentare richiesta di reinserimento nell'organico del comune di provenienza.

10. Resta salva la facoltà da parte degli affidatari del servizio di utilizzare personale assunto con contratto di somministrazione ovvero utilizzazione ferma restando l'esistenza del posto vacante in pianta organica.

Art. 36.
Disciplina transitoria dei contratti di servizio già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge

1. Fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 6 dell'articolo 23, le Commissioni tecniche di cui all'articolo 37, procedono ad una ricognizione di tutti i contratti di servizio in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, verificando se gli stessi sono stati stipulati in conformità alla normativa pro tempore vigente. Per ogni contratto viene stilata una relazione tecnica che, individuando la base giuridica del relativo rapporto, deve contenere un'analisi dei presupposti e delle modalità per addivenire alla risoluzione anticipata, al recesso o allo scioglimento del vincolo contrattuale, indicando nel dettaglio gli eventuali oneri economici che ne deriverebbero, anche in termini di indennizzo del contraente gestore. La relazione tecnica è consegnata, entro il termine inderogabile di cui all'articolo 33, comma 7, all'AdA territorialmente competente.

2. Al fine di garantire il più immediato superamento della frammentazione delle gestioni, le AdA, sulla scorta della relazione tecnica di cui al comma 1, in sede di elaborazione del Piano d'ambito, individuano con provvedimento espresso i rapporti contrattuali che proseguono sino alla loro naturale scadenza, motivando espressamente sulle ragioni che, in un orizzonte temporale comunque non inferiore ai venti anni, renderebbero eccessivamente oneroso lo scioglimento anticipato del vincolo contrattuale.

3. I contratti di servizio che, in attuazione del comma 2, proseguono fino alla naturale scadenza, si adeguano alle disposizioni degli strumenti di pianificazione regionale di cui agli articoli 4, comma 11 ed all'articolo17, comma 5, nonché ai Piani d'ambito, o a eventuali piani stralcio adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 5.

4. Anche in attuazione di quanto previsto al comma 3, le Commissioni tecniche di cui all'articolo 37, avviano le procedure per la revisione dei contratti di cui al comma 2, al fine di allinearli ai principi della presente legge e dell'ordinamento giuridico statale e comunitario. Trova applicazione l'articolo 1419, comma 2, del Codice civile.

5. Alla scadenza dei singoli contratti di cui al comma 2, i gestori di cui al comma 1 dell'articolo 24 subentrano nella gestione del servizio nei relativi territori, fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 9 dell'articolo 23.

6. Nei casi diversi da quelli contemplati al comma 2, le AdA adottano ogni atto necessario per la cessazione anticipata dei vincolo contrattuale ed elaborano un piano per la distribuzione dei relativi eventuali oneri economici fra gli enti locali appartenenti al medesimo ambito territoriale ottimale. Il gestore unico individuato dalle AdA, ai sensi della presente legge, subentra nella gestione del servizio nei relativi territori.

7. Gli affidamenti che, in esito alla relazione tecnica di cui al comma 1, risultano disposti in violazione della normativa pro tempore vigente, decadono automaticamente con l'individuazione del gestore unico che subentra nella relativa gestione.

8. I contratti di servizio stipulati dalle AdA, dopo la data di entrata in vigore della presente legge, per il relativo ambito territoriale di competenza, prevedono entro il termine massimo di 90 giorni meccanismi di adeguamento automatico agli aggiornamenti degli strumenti di pianificazione disciplinati dalla presente legge e ad ogni modifica del quadro normativo statale e comunitario di riferimento. Decorso inutilmente tale termine, gli affidamenti decadono automaticamente.

Art. 37.
Istituzione Commissioni tecniche per la verifica dei contratti di servizio già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge

1. Per le attività conseguenti al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 36, entro trenta giorni dalla data entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, è istituita, su proposta dell'Assessore per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, una Commissione tecnica composta da tre esperti in materia giuridica, economica e contabile, individuati tra il personale in servizio presso l'amministrazione regionale.

2. Con il decreto di cui al comma l, sono definite le modalità di funzionamento della Commissione tecnica.

3. La partecipazione alla Commissione tecnica non dà diritto ad alcun compenso.

4. Le Commissioni di cui al comma 1 verificano le disposizioni di cui all'articolo 35 in ordine alla regolarità dei pagamenti del personale.

Art. 38.
Abrogazioni e modifiche di norme

1. La legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, e successive modifiche e integrazioni, è abrogata.

2. All'articolo 6 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, è aggiunto il seguente comma:
'3. Dell'albo di cui al comma 2 fanno parte di diritto gli amministratori in carica nelle SRR alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'articolo 34 della legge regionale 17 marzo 2016, n.3, è così modificato:

a) il comma l è così sostituito:

"1. Al fine di incentivare la raccolta differenziata (RD) di rifiuti urbani e assimilati, la misura del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata del 65 per cento, fatto salvo l'ammontare minimo fissato dall'articolo 3, comma 29, della Legge 28 dicembre 1995, n.549, secondo la seguente tabella:

Superamento del livello di RD rispetto alla normativa statale	Riduzione del tributo
Da 0,01% fino alla percentuale inferiore al 10%	30%
10%	40%
15%	50%
20%	60%
25%	70%

b) il comma 7 è così sostituito:

"7. Per gli scarti, i sovvalli e i rifiuti come individuati dal comma 40, dell'articolo 3, della legge 28 dicembre 1995, n.549, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti è pari al 20 per cento del tributo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n.549; detta riduzione del tributo non si applica ai sovvalli derivanti dagli impianti cui conseguono flussi di rifiuti non recuperabili.".

c) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:

"4 bis. L'addizionale di cui al comma precedente non si applica ai comuni che hanno ottenuto la deroga dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 1-bis dell'art .205, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii. e non si applica ai comuni che hanno conseguito nell'anno di riferimento una produzione pro capite di rifiuti, come risultante dai dati fomiti dal catasto regionale dei rifiuti, inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella media dell'ambito territoriale ottimale di appartenenza, anche a seguito dell'attivazione di interventi di prevenzione della produzione di rifiuti.

4 ter. A decorrere dal 1° gennaio 2020, in deroga a quanto previsto dall'art.8, comma 3, della legge regionale 16 aprile 2003, n.4, e fermo restando quanto previsto al comma 4, la misura del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani, per i Comuni che non hanno raggiunto la percentuale del 30% di raccolta differenziata nell' anno precedente, è pari a € 0,02582/kg".

4. All'articolo 2, della legge regionale 7 marzo 1997, n.6, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:

"2 bis. Una quota pari al 20 per cento del gettito è destinata, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ai comuni interessati dall'impatto ambientale determinato dalla localizzazione degli impianti di recupero, trattamento e smaltimento, compresi i comuni limitrofi alle discariche

o la cui area urbana sia interessata dal transito di mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti.

2 ter. L'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, previa adeguata istruttoria del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, individua i criteri per la determinazione di idonee misure compensative in favore dei comuni di cui al comma precedente, tenendo conto di privilegiare nell'assegnazione delle risorse il nucleo abitativo più vicino all'impianto.

2 quater. I proventi per le opere di mitigazione ambientale di titolarità dei Comuni possono essere destinati da questi ultimi per la manutenzione della viabilità nelle strade comunali interessate dall'attraversamento dei mezzi, per l'abbattimento della tariffa a carico dei cittadini, per lo sviluppo e mantenimento dell'occupazione e delle attività economiche, per l'incremento industriale ed interventi di miglioramento ambientale."

Art. 39.
Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Allegato A

1. Sono di competenza provinciale solo gli impianti di recupero limitatamente alle seguenti condizioni:

a) per gli impianti di recupero limitatamente agli impianti di compostaggio che trattano FORSU fino a 80 ton/giorno;
b) impianti di recupero limitatamente alla produzione di CSS fino a 100 ton/giorno;
c) impianti di recupero limitatamente agli impianti di tritovagliatura fino a 100 ton/giorno;
d) impianti di recupero per il trattamento scorie e ceneri finalizzato al recupero dei metalli ferrosi e non ferrosi per un massimo di 80 ton/giorno.

2. Restano di competenza regionale:

a) impianti di trattamento di rifiuti pericolosi;
b) centri di rottamazione;
c) impianti di incenerimento;
d) discariche;
e) impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi;
f) gli impianti sopra soglia di cui al comma 1.

D.A. N. 3.....

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il D.P.Reg. 10 maggio 2001, n. 8, con cui è stato emanato il Regolamento attuativo dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Presidente della Regione e degli Assessori regionali;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni", come modificato dal D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12;

VISTO il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni.";

VISTO il D.P. Reg. n.59/Area 1^/S.G. del 28 febbraio 2018 con il quale il Presidente della Regione ha nominato il dott. Alberto Pierobon Assessore regionale, con preposizione all'Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di Pubblica Utilità;

RITENUTO di dover assicurare la tutela del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nei settori dell'acqua, dei rifiuti e dell'energia, di competenza dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di P.U.;

RITENUTO di attivare di ogni iniziativa idonea a garantire un costante monitoraggio, anche ai fini di prevenzione, che contribuisca ad assicurare lo svolgimento corretto e regolare delle attività istituzionali dell'Assessorato regionale;

RITENUTO altresì di prioritaria importanza che tutta l'attività dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di P.U. sia improntata ai principi di matrice costituzionale dell'efficienza, efficacia ed economicità;

RITENUTO opportuno, al fine di raggiungere le finalità sopra evidenziate, procedere all'istituzione di un Comitato per la legalità, la trasparenza e l'efficienza amministrativa;

RITENUTO di chiamare a far parte dell'istituendo Comitato per la legalità, la trasparenza e l'efficienza amministrativa qualificati soggetti, esperti in materia, che vi partecipano a titolo gratuito, noti per la loro pluriennale esperienza professionale ed il loro impegno sociale; che possa anche avvalersi di professionalità esterne all'Amministrazione regionale;

RICEVUTA la disponibilità a partecipare al Comitato di cui sopra da parte del Dott. Gioacchino Natoli, già componente del Consiglio Superiore della Magistratura e Presidente della Corte di Appello di Palermo; del Dott. Michele Ciarcia, già Presidente della 2^ Sezione penale della Corte di Appello di Catania e giudice della Corte di Cassazione; del Dott. Giovanni Scifo, già Questore di Polizia, esperto in legislazione di pubblica sicurezza; del Prof. Avv. Andrea Palazzolo, docente di diritto delle società presso la Luiss Guido Carli, specializzato in diritto commerciale, con particolari competenze sul tema delle società pubbliche di gestione, relatore in diversi convegni e autore di numerose pubblicazioni;

ATTESO che le nomine avranno efficacia a seguito dell'acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità previste ai sensi del D.lgs. n. 39/2013, che i designati componenti sopra indicati dovranno produrre,

DECRETA

Art. 1
Comitato per la legalità, la trasparenza e l'efficienza amministrativa

1. Per quanto sopra motivato, è istituito, con decorrenza dalla data di acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità ai sensi della normativa vigente, il Comitato per la Legalità, la Trasparenza e l'Efficienza amministrativa (di seguito: Comitato), presso gli Uffici di Diretta Collaborazione dell'Assessore regionale per l'Energia e i Servizi di Pubblica Utilità (di seguito: Assessore), come organismo indipendente, consultivo e di supporto all'Assessore, composto dai esperti in materia, qualificati per pluriennale esperienza professionale e impegno sociale.

2. Il Comitato è inizialmente così composto:

- Dott. Michele Ciarcià;
- Dott. Gioacchino Natoli;
- Prof. Avv. Andrea Palazzolo;
- Dott. Giovanni Scifo.

3. Il Comitato può essere di seguito integrato con la partecipazione di ulteriori componenti, con decreto dell'Assessore regionale per l'Energia e i Servizi di Pubblica Utilità, in ragione dell'esigenza di acquisire nuove professionalità di interesse per i settori di competenza dell'Assessorato regionale dell'Energia e i Servizi di P.U..

Art.2
Competenze del Comitato

1. Al fine di favorire la concreta attuazione dei principi e dei valori fondamentali della legalità, della trasparenza e dell'efficienza amministrativa, il Comitato opera, secondo quanto di volta in volta richiesto dall'Assessore, nelle seguenti aree di competenza:

• studio, approfondimento e promozione di azioni, verifiche e controlli sulla tematica della legalità;

• studio, proposizione e attuazione di azioni per il migliore adeguamento alla normativa sulla trasparenza;

• sviluppo dei presidi rivolti a garantire la conoscibilità da parte della cittadinanza dei processi decisionali pubblici;

• studio e approfondimento sulla tematica dell'efficienza amministrativa, con verifica della conformità delle procedure interne rispetto alla normativa vigente;

• analisi di temi specifici di volta in volta individuati dall'Assessore.

2. Il Comitato ha un ruolo consultivo ed i suoi pareri non sono vincolanti né si sostituiscono agli organi competenti della pubblica amministrazione. Previa richiesta dell'Assessore, il Comitato esercita di volta in volta il suo ruolo consultivo e conferisce con quest'ultimo nelle modalità ritenute più opportune. Il Comitato rilascia i propri avvisi sulle tematiche sottoposte alla sua attenzione dall'Assessore; ciascun avviso è formulato per iscritto, in forma sintetica; in caso di disaccordo deve riportare le diverse opinioni dei suoi componenti.

Art. 3
Funzionamento del Comitato

1. Il Comitato ha sede presso gli Uffici di diretta collaborazione dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità, siti in Palermo, viale Campania, n.36.
2. In sede di prima riunione il Comitato di cui all'art.1 nomina, tra i suoi componenti un Presidente con funzioni di coordinamento e adotta autonomamente le proprie modalità operative e di funzionamento.
3. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese di trasferta nella misura spettante ai dirigenti dell'Assessorato, ove e nella misura in cui tale risorse siano disponibili. Per una maggiore efficienza delle comunicazioni ed un risparmio dei costi di trasferta il Comitato potrà avvalersi di strumenti telematici di conferenza e di scambio informazioni.
4. Ciascun componente è obbligato ad assicurare la segretezza e/o riservatezza dei dati e notizie acquisite nel corso dei lavori, con divieto di consultazione e/o diffusione e cessione a terzi.

Art. 4
Norma finale

Il presente Decreto sarà notificato ai soggetti di cui sopra e sarà inserito nel sito ufficiale dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.

0 8 MAG. 2018

L'ASSESSORE
Dott. Alberto Pierobon

Alberto Pierobon

ORIGINALE

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 474 del 20 novembre 2018.

"Accordo di Programma tra Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) e Regione Siciliana per il miglioramento della gestione dei rifiuti di imballaggio e delle frazioni merceologiche similari – Apprezzamento".

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 concernente: "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni", come modificato dal D.P.Reg. 3 agosto 2017, n.18;

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 30;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio, n. 2006/12/CE del 5 aprile 2006 e 2008/98/CE del 19 novembre 2008, relative ai rifiuti;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 158 del 5 aprile 2018, relativa a: "Gestione del ciclo integrato dei rifiuti – Piano stralcio";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 159 del 5 aprile 2018,

relativa a: "Gestione integrata dei rifiuti – Primi indirizzi per l'incremento della raccolta differenziata e la riduzione dei rifiuti";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 161 del 6 aprile 2018, relativa a: "Linee Guida per la regolamentazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in discarica";

VISTA la nota prot. n. 6207/gab del 23 ottobre 2018 e relativi atti acclusi, (Allegato "A"), con la quale l'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità trasmette, per l'apprezzamento della Giunta regionale, lo schema di Accordo di Programma tra il Consorzio Nazionale Imballaggi e la Regione Siciliana per il miglioramento della gestione dei rifiuti d'imballaggio e delle frazioni merceologiche similari, nonché per lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio provenienti dalla superficie pubblica e/o conferiti dai gestori in regime di privativa;

CONSIDERATO che il succitato Assessore, nel richiamare la propria nota prot. n. 6207/2018, rappresenta che obiettivo dell'Accordo è quello, tra l'altro, di: 1) individuare i comuni della Regione Siciliana che alla data del 31 dicembre 2017 hanno raggiunto una percentuale di raccolta differenziata inferiore al 25% e che contano una popolazione pari o superiore a 50.000 abitanti, anche in forma associata e, in più, le tre Città Metropolitane di Palermo, Catania e Messina; 2) individuare le azioni per incrementare l'avvio a riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio attraverso la raccolta differenziata gestita in privativa dalle Amministrazioni comunali individuate secondo quanto previsto al precedente punto 1); 3) valutare la sottoscrizione di eventuali ulteriori accordi integrativi, a livello provinciale e locale, al fine di favorire ed incrementare le attività di riciclaggio e recupero dei rifiuti di

imballaggio e delle frazioni merceologiche similari; 4) costituire, senza alcuna retribuzione per i partecipanti, un Gruppo di lavoro aperto ai rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), dei Consorzi di filiera e delle Società di regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti (SRR) (o delle nuove Autorità d'Ambito costituite dopo l'approvazione del disegno di legge di iniziativa Governativa sul settore dei rifiuti), con l'obiettivo di: a) effettuare una capillare mappatura del sistema impiantistico regionale, con relative capacità di trattamento e stoccaggio, a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio ed alle attività di riciclaggio e recupero; b) verificare la possibilità di organizzare analisi merceologiche sulla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nelle aree ove risultano maggiormente criticità legate alla qualità degli stessi; c) condividere opportune campagne di comunicazione anche a livello locale ove viene attivato il nuovo servizio di raccolta differenziata; d) individuare una linea comune per uniformare il modello di raccolta differenziata a livello regionale privilegiando la raccolta monomateriale dei rifiuti di imballaggio a base cellulosica, monomateriale dei rifiuti di imballaggio in vetro e multi materiale leggero (rifiuti di imballaggio in plastica, acciaio ed alluminio), con l'obiettivo di uniformare i flussi in ingresso agli impianti esistenti nella Regione Siciliana;

CONSIDERATO che lo stesso Assessore rappresenta, inoltre, che dall'Accordo in argomento non derivano oneri finanziari a carico della Regione Siciliana;

CONISDERATO che nota prot. n. 16113 del 19 novembre 2018 il Presidente della Regione ha espresso condivisione all'Accordo di Programma in

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

trattazione tra il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) e la Regione Siciliana;

RITENUTO di apprezzare lo schema di Accordo di Programma tra il Consorzio Nazionale Imballaggi e la Regione Siciliana per il miglioramento della gestione dei rifiuti d'imballaggio e delle frazioni merceologiche similari

SU proposta dell'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, di apprezzare lo schema di Accordo di Programma tra il Consorzio Nazionale Imballaggi e la Regione Siciliana per il miglioramento della gestione dei rifiuti d'imballaggio e delle frazioni merceologiche similari, in conformità alla proposta dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, di cui alla nota prot. n. 6207/gab del 23 ottobre 2018 e relativi atti acclusi, costituenti allegato "A" alla presente deliberazione.

Il Segretario
MILAZZO

REGIONE SICILIANA * SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE * PRESIDENTE

Il Presidente
MUSUMECI

ORIGINALE

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

REPUBBLICA ITALIANA

DOCUMENTO PERVENUTO CON P.E.C. Aeit

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore

DELIBERAZIONE N. 474 DEL 20/11/18 ALLEGATO A PAG 1 di 10

Prot. 6207 /GAB del 23 OTTOBRE 2018

OGGETTO: Delibera della Giunta regionale - Accordo di Programma tra Consorzio Nazionale Imballaggi - CONAI e Regione Siciliana per il miglioramento della gestione dei rifiuti d'imballaggio e delle frazioni merceologiche similari. Apprezzamento.

All'Ufficio della Segreteria di Giunta

E p.c.

PRESIDENZA REGIONE SICILIANA
Segreteria della Giunta Regionale
23 OTT. 2018
PROT. N. 3654

Alla Presidenza della Regione Siciliana
Ufficio di Gabinetto

Al Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti

Si trasmette, per l'apprezzamento della Giunta Regionale, nella prima seduta utile, lo schema di Accordo di Programma tra il Consorzio Nazionale Imballaggi - CONAI e Regione Siciliana per il miglioramento della gestione dei rifiuti d'imballaggio e delle frazioni merceologiche similari, nonché per lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio provenienti dalla superficie pubblica e/o conferiti dai gestori in regime di privativa (finalizzata all'effettivo riciclo e recupero degli stessi secondo i principi comunitari di appropriatezza e di idoneità).

In particolare, obiettivo del predetto accordo è quello, tra l'altro, di:

a) Individuare i Comuni della Regione Siciliana che alla data del 31 dicembre 2017 hanno raggiunto una percentuale di raccolta differenziata inferiore al 25% e che contano una popolazione pari o superiore a 50.000 abitanti, anche in forma associata e in più le tre Città Metropolitane (Palermo, Catania, Messina);

b) Individuare azioni per incrementare l'avvio a riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio attraverso la raccolta differenziata gestita in privativa dalle amministrazioni comunali individuate e secondo quanto previsto al precedente punto a);

c) Valutare la sottoscrizione di eventuali ulteriori accordi integrativi, a livello provinciale e locale, al fine di favorire ed incrementare le attività di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio e delle frazioni merceologiche similari;

d) Costituire, senza alcuna retribuzione per i partecipanti, un Gruppo di lavoro aperto anche ai rappresentanti del MATTM, dei Consorzi di filiera e delle Società per la regolamentazione del servizio di gestione dei Rifiuti (SRR) (o delle nuove Autorità d'Ambito costituite ove il DDL "governace rifiuti" verrà approvato, ovvero emanato come Legge regionale) con l'obiettivo di:effettuare una capillare mappatura del

23/10/2018 Sl. 2

REGIONE SICILIANA GIUNTA REGIONALE PRESIDENZA

IL SEGRETARIO

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore

sistema impiantistico regionale, con relative capacità di trattamento e stoccaggio, a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio ed alle attività di riciclaggio e recupero;

i. verificare la possibilità di organizzare analisi merceologiche sulla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nelle aree ove risultano maggiormente criticità legate alla qualità degli stessi;
ii. condividere opportune campagne di comunicazione anche a livello locale ove viene attivato il nuovo servizio di raccolta differenziata;
iii. individuare una linea comune per uniformare il modello di raccolta differenziata a livello regionale privilegiando la raccolta monomateriale dei rifiuti di imballaggio a base cellulosica, monomateriale dei rifiuti di imballaggio in vetro e multi materiale leggero (rifiuti di imballaggio in plastica, acciaio ed alluminio), con l'obiettivo di uniformare i flussi in ingresso agli impianti esistenti nella Regione Siciliana.

Dall'accordo in oggetto non deriveranno oneri finanziari a carico della Regione Siciliana.

Allegato: Accordo di programma tra CONAI e Regione Siciliana

L'Assessore
Dott. Alberto Pierobon

REGIONE SICILIANA PRESIDENZA

IL SEGRETARIO

ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

Il Consorzio Nazionale Imballaggi - CONAI, con sede legale in Roma, Via Tomacelli 132, in persona del Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, Dott. Giorgio Quagliuolo (di seguito CONAI);

E

La Regione Siciliana, rappresentata dal Presidente della Regione Siciliana, (di seguito Regione Sicilia)

Di seguito le Parti

PREMESSO

- ✓ che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dalla normativa comunitaria e nazionale, al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci;
- ✓ che le azioni e le misure volte a preservare le risorse naturali rivestono un ruolo centrale nella gestione dei rifiuti, e che, a tal fine, la disciplina comunitaria e il D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i. stabiliscono che le misure intese a limitare la formazione dei rifiuti e riutilizzare, riciclare e recuperare materie prime dai rifiuti sono prioritarie rispetto alle altre operazioni di gestione dei rifiuti, in un organico sistema di gestione integrata;
- ✓ che il Titolo II della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i. fissa gli obiettivi minimi di recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio e individua gli obblighi che i produttori e gli utilizzatori di imballaggi devono adempiere per conseguire detti obiettivi;
- ✓ che i criteri informatori dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio sono stati indicati, in particolare, dall'art. 219, commi 1, 2 e 3 del citato D.Lgs. 152/2006;
- ✓ che la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nell'utilizzo e nel consumo dei beni da cui i rifiuti stessi originano;
- ✓ che deve essere favorita la riduzione della quantità, il miglioramento della qualità e della pericolosità dei rifiuti prodotti, nonché, prioritariamente, la prevenzione, il riciclaggio, il recupero di materia prima ed il recupero energetico, limitando il flusso dei rifiuti inviati allo smaltimento e soprattutto il ricorso alla discarica;

REGIONE SICILIANA PRESIDENZA

IL SEGRETARIO

- ✓ che gli Accordi di Programma possono costituire uno strumento di concertazione e di collaborazione utile per la gestione dei "rifiuti di imballaggio";

CONSIDERATO

- ✓ che la Regione Siciliana ha chiesto al CONAI un apporto straordinario per supportare i Comuni del proprio territorio nello sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio;
- ✓ che, ai sensi dell'art. 224, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, tra le funzioni di CONAI vi è quella di promuovere accordi di programma con gli operatori economici per favorire il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio garantendone l'attuazione (lett. "d"); assicurare la necessaria cooperazione tra i consorzi di cui all'art. 223, i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) e gli altri operatori economici (lett. "e"); garantire il necessario raccordo tra le amministrazioni pubbliche, i consorzi e gli altri operatori economici (lett. "f"); promuovere il coordinamento con la gestione di altri rifiuti previsto dall'art. 222, comma 1, lettera b), anche definendone gli ambiti di applicazione (lett. "i"); promuovere la definizione e conclusione, su base volontaria, di accordi tra i consorzi di cui all'art. 223 e i soggetti di cui all'art. 221, comma 3, lettera a) e c) con soggetti pubblici e privati (lett. "l").

VISTO E RICHIAMATO

- ✓ le Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio, 2006/12/CE del 5 aprile 2006 e 2008/98/CE del 19 novembre 2008, relative ai rifiuti;
- ✓ il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni che stabilisce il principio della responsabilizzazione e della cooperazione dei soggetti a diverso titolo coinvolti nella produzione e gestione dei rifiuti, per l'attuazione di tale principio, prevede la possibilità di ricorrere a procedure negoziate tra Pubbliche amministrazioni e soggetti privati attraverso la stipula di appositi accordi e contratti di programma;
- ✓ il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 30, capo V, che prevede che gli enti locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

REGIONE SICILIANA PRESIDENZA

IL SEGRETARIO

- ✓ Il Programma Generale per la prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di CONAI relativo all'anno 2018 che stabilisce, tra l'altro, le priorità degli interventi nella gestione dei rifiuti di imballaggio;
- ✓ L'Accordo di Programma Quadro per la raccolta ed il recupero dei rifiuti di imballaggio tra ANCI e CONAI 2014/2019 che regolamenta gli aspetti tecnici ed economici per la raccolta ed il conferimento degli imballaggi conferiti al servizio pubblico;
- ✓ La Delibera di Giunta n. 158 del 5 aprile 2018 con cui è stato approvato il Piano Stralcio della gestione rifiuti della Sicilia;
- ✓ La Delibera di Giunta n. 159 del 5 aprile 2018 con cui sono stati approvati i Primi indirizzi per l'incremento della raccolta differenziata e la riduzione dei rifiuti che offrono base e spunto anche per questa iniziativa;
- ✓ La Delibera di Giunta n. 161 del 5 aprile 2018 con cui sono state approvate le Linee Guida per la regolamentazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in discarica;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le Parti convengono quanto segue:

art. 1 (Premesse - Considerato - Visto e Richiamato)

1. La parte "Premesse", così come il "Considerato" e "Visto e Richiamato" costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

art. 2 (Oggetto e finalità)

1. Il presente Accordo di Programma ha per oggetto il miglioramento della gestione dei rifiuti d'imballaggio e delle frazioni merceologiche similari nella Regione Sicilia, al fine di favorire attraverso gli strumenti individuati nei paragrafi successivi, una loro corretta ed efficace gestione, nonché lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla superficie pubblica e/o conferiti dai gestori in regime di privativa, finalizzata all'effettivo avvio a riciclo e recupero degli stessi, secondo i principi comunitari di appropriatezza e di idoneità.

art. 3 (Obiettivi e Priorità)

1. Con la sottoscrizione del Presente Accordo di Programma le Parti intendono:

REGIONE SICILIANA PRESIDENZA

IL SEGRETARIO

a) Individuare i Comuni della Regione Siciliana che alla data del 31 dicembre 2017 hanno raggiunto una percentuale di raccolta differenziata inferiore al 25% e che contano una popolazione pari o superiore a 50.000 abitanti, anche in forma associata e in più le tre Città Metropolitane (Palermo, Catania, Messina);

b) Individuare azioni per incrementare l'avvio a riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio attraverso la raccolta differenziata gestita in privativa dalle amministrazioni comunali individuate e secondo quanto previsto al precedente punto a);

c) Valutare la sottoscrizione di eventuali ulteriori accordi integrativi, a livello provinciale e locale, al fine di favorire ed incrementare le attività di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio e delle frazioni merceologiche similari;

d) Costituire, senza alcuna retribuzione per i partecipanti, un Gruppo di lavoro aperto anche ai rappresentanti del MATTM, dei Consorzi di filiera e delle Società per la regolamentazione del servizio di gestione dei Rifiuti (SRR) (o delle nuove Autorità d'Ambito costituite ove il DDL "governace rifiuti" verrà approvato, ovvero emanato come Legge regionale) con l'obiettivo di:

i. effettuare una capillare mappatura del sistema impiantistico regionale, con relative capacità di trattamento e stoccaggio, a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio ed alle attività di riciclaggio e recupero;
ii. verificare la possibilità di organizzare analisi merceologiche sulla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nelle aree ove risultano maggiormente criticità legate alla qualità degli stessi;
iii. condividere opportune campagne di comunicazione anche a livello locale ove viene attivato il nuovo servizio di raccolta differenziata;
iv. individuare una linea comune per uniformare il modello di raccolta differenziata a livello regionale privilegiando la raccolta monomateriale dei rifiuti di imballaggio a base cellulosica, monomateriale dei rifiuti di imballaggio in vetro e multi materiale leggero (rifiuti di imballaggio in plastica, acciaio ed alluminio), con l'obiettivo di uniformare i flussi in ingresso agli impianti esistenti nella Regione Siciliana.

REGIONE SICILIANA PRESIDENZA

IL SEGRETARIO

art. 4 (Attività e strumenti d'attuazione)

1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui ai precedenti artt. 2 e 3 le Parti condividono l'opportunità di adottare le seguenti iniziative:

a) contribuire, laddove ritenuto necessario, alla predisposizione di progetti di sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti e dei rifiuti di imballaggio, privilegiando la gestione associata tra comuni, ed alla fase di startup e/o di comunicazione utile all'avvio del servizio o parte di esso;

b) effettuare una capillare mappatura del sistema impiantistico regionale pubblico e privato, comprensiva delle relative capacità di trattamento e stoccaggio, a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio e alle attività di riciclaggio e recupero;

c) valutare, congiuntamente ai Consorzi di Filiera CiAl. (Consorzio Imballaggi in Alluminio) e RICREA (Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi in Acciaio), possibili interventi presso gli impianti di TMB (Trattamento Meccanico Biologico), per ottimizzare la captazione dei medesimi rifiuti di imballaggio in linea di selezione così come previsto dal vigente Accordo Anci-CONAI.

art. 5 (Impegni della Regione Siciliana)

1. Al fine di rendere operativo il presente Accordo di Programma, la Regione Siciliana si impegna a:

a) promuovere ed incentivare lo sviluppo di sistemi di raccolta differenziata secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nonché, ove vi sia disponibilità da parte dei Comuni, promuovere la stipula delle convenzioni previste dall'Accordo Anci-CONAI;

b) individuare, nel Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – Programma di Azione e Coesione 2014-2020, o in ogni altra forma di finanziamento, le risorse da mettere a disposizione dei comuni oggetto di intervento finalizzati agli investimenti utili all'incremento della Raccolta Differenziata;

c) promuovere incontri formativi ed informativi a favore delle amministrazioni comunali, con lo scopo di illustrare la metodica della RD e della tariffa puntuale, oltre ai contenuti del vigente Accordo Quadro Anci-CONAI e dei relativi allegati tecnici;

REGIONE SICILIANA PRESIDENZA

IL SEGRETARIO

d) coinvolgere l'Assessorato all'Ambiente e, qualora ritenuto necessario, l'Assessorato alle Attività Produttive della Regione, con l'obiettivo di individuare e valutare l'opportunità di creare nel territorio siciliano centri di trattamento intermedio e/o stoccaggio temporaneo e/o riciclo e/o recupero di materiale laddove strettamente necessario, dei materiali provenienti dai diversi sistemi di raccolta differenziata.

2. Per i progetti, le attività e le iniziative che si è impegnata a realizzare ai sensi del presente Accordo, la Regione Siciliana opererà nel rispetto delle disposizioni del D.lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. (Codice degli appalti), qualora ne ricorrano le condizioni di applicabilità.

3. Ai sensi del DDL in via di approvazione si costituiranno le nuove Autorità d'Ambito provinciali che saranno i soggetti titolari per l'eventuale stipula delle convenzioni CONAI e Consorzi di filiera.

art. 6 (Attività e impegni del CONAI)

1. Al fine di rendere operativo il presente Accordo di Programma, CONAI, anche attraverso i Consorzi di Filiera, si impegna a:

a) assicurare per il tramite dei Consorzi di cui all'art. 223 del D.Lgs. 152/2006, il ritiro dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata e il loro avvio a riciclo, nel quadro degli standard qualitativi indicati negli allegati tecnici dell'Accordo Quadro Anci- CONAI, riconoscendo i relativi corrispettivi;

b) fornire, laddove ritenuto necessario, a proprie cure e spese, direttamente o tramite terzi all'uopo individuati e incaricati da CONAI stesso il supporto tecnico, per la redazione del nuovo piano gestione dei rifiuti regionale, per la parte dedicata alle modalità organizzative di sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio finalizzata al riciclo e recupero;

c) fornire, laddove ritenuto necessario, a proprie cure e spese, direttamente o tramite terzi all'uopo individuati e incaricati da CONAI stesso il supporto tecnico per le attività di startup per i soli interventi ritenuti utili all'avvio dei piani di cui al precedente punto b);

d) fornire, a proprie cure e spese, direttamente o tramite terzi all'uopo individuati e incaricati da CONAI stesso, supporto tecnico agli incontri formativi e informativi a favore delle amministrazioni comunali individuate secondo quanto previsto al

REGIONE SICILIANA PRESIDENZA

IL SEGRETARIO

precedente art. 3), con lo scopo di illustrare i contenuti del vigente Accordo Quadro Anci-CONAI e dei relativi allegati tecnici;

e) contribuire, direttamente e per il tramite dei Consorzi di Filiera di cui all'Art. 223 del D.Lgs. 152/2006, laddove ritenuto necessario, alla realizzazione di campagne mirate, precedentemente condivise tra le Parti, di informazione e sensibilizzazione dei cittadini alla raccolta differenziata, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio, a fronte di concreti e realizzabili piani di sviluppo.

art. 7 (Comitato Tecnico di Verifica)

1. Per assicurare l'avvio, il coordinamento e la corretta realizzazione delle attività di cui al presente Accordo di Programma, si costituisce un Comitato Tecnico di Verifica, senza oneri a carico della Pubblica Amministrazione, composto da due rappresentanti della Regione, di cui uno con funzioni di Presidente, due rappresentanti del CONAI, due rappresentanti dei Consorzi di Filiera di cui all'Art. 223 del D.Lgs. 152/2006. Il Comitato si riunirà con cadenza semestrale e produrrà, di comune accordo, una sintetica relazione - da trasmettere all'Assessore dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - sugli effetti dell'iniziativa, così come attesi e realizzati, e sulle attività avviate in esecuzione del presente Accordo di Programma.

art. 8 (Durata - Risoluzione)

1. Il presente Accordo di Programma si applica sul territorio della Regione Siciliana.
2. Le Parti convengono che il presente Accordo di Programma ha durata annuale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. In caso di firma non contestuale del presente Accordo di programma la data di inizio della sua decorrenza è quella dell'ultima delle firme apposte. Il presente Accordo di Programma troverà la sua naturale scadenza al termine del predetto anno, fatto salvo quanto previsto nei successivi punti del presente articolo.
3. Entro il termine di 90 (novanta) giorni prima antecedenti la scadenza di cui al precedente punto 2, le Parti si riservano di addivenire al rinnovo del presente Accordo di Programma, per un periodo da concordare ed alle medesime condizioni in esso già convenute ovvero a nuove ovvero diverse condizioni da concordare.

REGIONE SICILIANA PRESIDENZA

IL SEGRETARIO

4. Le Parti potranno modificare solo per iscritto e consensualmente il presente Accordo di Programma, sempre che ciò risulti opportuno per meglio conseguire gli obiettivi dello stesso.
5. La Regione Siciliana potrà recedere unilateralmente dal presente Accordo di Programma nel caso in cui emergano interessi pubblici motivanti la scelta. Il recesso verrà comunicato a CONAI mediante lettera raccomandata ovvero a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) ed esplicherà i propri effetti dalla sua ricezione.

Art. 9 (Clausola di Rinvio)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Accordo di Programma, si rimanda alle disposizioni di legge dettate in materia.

Art. 10 (Risoluzione delle controversie)

1. Ogni controversia derivante dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo di Programma, laddove non sia possibile risolverla in via bonaria, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Palermo.

Art. 11 (Clausola di Invarianza Finanziaria)

1. Il presente Accordo di Programma non può apportare oneri aggiuntivi alla Regione Siciliana.

Art. 12 (Comunicazioni)

1. Tutte le comunicazioni inerenti il presente Accordo di Programma dovranno essere effettuate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo Posta Elettronica Certificata.

Palermo,

Per CONAI
Il Presidente

Per Regione Siciliana
Il Presidente

REGIONE SICILIANA PRESIDENZA

IL SEGRETARIO

ARPA SICILIA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Tit. 01.09.00

Direzione Generale
Direzione Tecnica
ST1 Controlli Ambientali

Rif. Prot. 2720/GAB del 29/05/2018
Prot. 4037/GAB del 08/08/2018

N. 1 Allegato

All' Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
assessorato.energia.servizi@certmail.regione.sicilia.it

p.c. Al Dirigente Generale
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

p.c. Al Direttore Generale di ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Oggetto: Linee Guida per compost di qualità – Regione Siciliana.

In riscontro alle note a margine richiamate, si trasmette studio preliminare svolto da questa Agenzia per la predisposizione delle richieste Linee Guida sul compost di qualità, proponendo al contempo l'attivazione di un gruppo di lavoro congiunto per la stesura del documento definitivo. A tale riguardo si precisa sin d'ora che al suddetto gruppo parteciperanno per l'Agenzia dott.ssa A. Arena, ing. S. Caldara, dott. G. Valastro.

Considerato che il fine ultimo del compost di qualità è l'utilizzo agronomico, si propone di integrare il gruppo di lavoro con almeno un rappresentante del competente Assessorato Regionale.

Il Dir. Resp. ST1 Controlli Ambientali
(Dott. Ing. Salvatore Caladara)

Il Direttore Tecnico
(Dott. Vincenzo Infantino)

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE ★ REGIONE SICILIANA

Il Direttore Generale
(Dott. Francesco Carmelo Vazzana)

Studio propedeutico alla predisposizione di Linee guida sul compostaggio

Premessa

Il presente documento rappresenta uno studio preliminare finalizzato alla predisposizione di Linee guida sul compostaggio, a parziale riscontro della nota prot. n. 2720/GAB del 29/06/2018 dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.

Nel presente studio si è innanzitutto effettuata la ricognizione della legislazione vigente in tema di rifiuti e compostaggio, la cui lettura coordinata vuole essere di supporto per definire un elenco quanto più esauriente possibile dei rifiuti ammissibili al compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità.

Nella stessa normativa sono inoltre presenti altre indicazioni utili alla predisposizione delle linee guida, con riferimento ad esempio alle caratteristiche impiantistiche, ai parametri di processo e di controllo, ai criteri per la localizzazione degli impianti, che saranno oggetto di successivo approfondimento.

Si richiamano quindi le definizioni del DLgs 152/2006:

Compost di qualità : *"prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni"* (art. 183 lettera ee);

Rifiuto organico : *"rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato"* (art. 183 lettera d).

Rassegna normativa preliminare

L'allegato 2 del DLgs 75/2010 riporta tre diverse tipologie di ammendanti compostati e, pur senza individuare specifici codici CER, indica alcune tipologie di rifiuti utilizzabili nella loro produzione:

- Ammendante compostato verde (ACV), ottenuto tramite compostaggio di "rifiuti organici che possono essere costituiti da scarti di manutenzione del verde ornamentale, altri materiali vegetali come sanse vergini (disoleate o meno) od esauste, residui delle colture, altri rifiuti di origine vegetale".
- Ammendante compostato misto (ACM), ottenuto tramite compostaggio di "rifiuti organici che possono essere costituiti dalla frazione organica dei rifiuti urbani proveniente da raccolta differenziata, dal digestato da trattamento anaerobico (con esclusione di quello proveniente dal trattamento di rifiuto indifferenziato), da rifiuti di origine animale compresi liquami zootecnici, da rifiuti di attività agroindustriali, e da lavorazione del legno e del tessile naturale non trattati, nonché dalle matrici previste per l'ammendante compostato verde".
- Ammendante compostato con fanghi (ACF), ottenuto tramite compostaggio "di reflui e fanghi nonché dalle matrici previste per l'ammendante compostato misto". I fanghi utilizzabili sono quelli di cui al

DLgs 99/92 in possesso delle caratteristiche specificate nel corrispondente campo note dell'all. 2 dello stesso decreto.

A queste tipologie di ammendante se ne deve aggiungere una quarta, Ammendante torboso compostato, che però si configura come ottenuta da semplice miscelazione, in quantità opportune, di una o più delle precedenti con torba e pertanto non sarà qui presa in considerazione.

Il Decreto 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" e ss.mm.ii., riporta all'allegato 1 suballegato 1, capitolo 16 "Rifiuti compostabili", l'elenco dei rifiuti compostabili per l'ottenimento di compost di qualità specificandone la tipologia, la provenienza, le caratteristiche, oltre alle attività di recupero consentite per tali rifiuti (compostaggio).

Nel Regolamento (CE) n. 1069/2009 in materia di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati – per la cui applicazione la Regione Sicilia ha recepito le linee guida di cui all'Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013 con Decreto dell'Assessore Regionale della Salute del 18 dicembre 2013 – si fa riferimento alle operazioni di compostaggio di tali materiali, siano essi da considerarsi sottoprodotti o rifiuti a seconda del caso, che nel Regolamento sono opportunamente suddivisi in tre categorie di rischio decrescente per la salute pubblica, per gli animali e per l'ambiente. A tali norme si deve aggiungere il Regolamento (UE) n. 142/2011 che reca disposizioni per l'applicazione del Regolamento n. 1069/2009.

I materiali classificati nelle categorie 2 e 3, ma non quelli appartenenti alla categoria 1, sono utilizzabili per il compostaggio, seppure con differenti prescrizioni per tenere conto della categoria di maggiore o minore rischio a cui appartengono. Le procedure per il riconoscimento di tali impianti, per la trasformazione delle suddette categorie tramite compostaggio e per l'immissione sul mercato dei prodotti ottenuti dalla trasformazione, sono regolamentati dalle norme sopra citate che contengono anche prescrizioni di tipo impiantistico, sugli autocontrolli, sui parametri di processo, in materia di igiene degli impianti, nonché alcune limitazioni sulla loro localizzazione.

Per quanto riguarda l'invio dei fanghi di depurazione a trattamento presso impianto di compostaggio, il DLgs 99/1992 dispone che è ammessa l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi provenienti dai processi di depurazione delle acque reflue provenienti da insediamenti civili, o da insediamenti civili e produttivi, o esclusivamente da insediamenti produttivi, a condizione che gli ultimi due possiedano caratteristiche sostanzialmente non diverse da quelle dei fanghi derivanti dalla depurazione di acque provenienti da insediamenti civili.

Inoltre, per l'idoneità all'utilizzo agronomico, i fanghi devono essere *"stati sottoposti a trattamento, devono essere idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno e non contenere sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale"*.

Tuttavia il DLgs 99/1992 fissa limiti di concentrazione solo per i parametri elencati nel suo allegato IB, senza indicare gli ulteriori parametri delle *"sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale"*, e i relativi limiti di concentrazione.

Anche l'art. 127 (fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue) comma 1 del DLgs 152/06 disciplina il riutilizzo dei fanghi di depurazione: *"Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio*

1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato.".

Nelle linee guida per il compostaggio della Regione Siciliana, O.C. 29/05/2002, viene indicato come compostabile per l'ottenimento di compost di qualità il materiale organico proveniente da *"frazioni organiche "di qualità" e biomasse separate a monte tramite raccolta differenziata, o rifiuti organici originati da specifiche attività produttive o di recupero che consentono di ottenere un flusso omogeneo e ben caratterizzabile analiticamente e merceologicamente"*.

Prendendo a riferimento i rifiuti del già citato Cap. 16 All. 1 Suball. 1 del DM 05/02/1998 e ss.mm.ii. le linee guida individuano quindi le seguenti categorie di rifiuti che possono essere sottoposte a trattamenti biologici, tra cui il compostaggio:

- rifiuti di provenienza alimentare collettiva, domestica e mercatale (da raccolte "secco-umido" in ambito urbano);
- rifiuti vegetali provenienti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato e scarti lignocellulosici naturali (trucioli e segature non contaminati, cassette e bancali non trattati);
- materiale cartaceo, con esclusione dei poliaccoppiati parzialmente cartacei.

A queste, proseguono le linee guida, possono poi essere assimilate per omogeneità dei flussi e costanza delle caratteristiche chimiche e merceologiche, anche le seguenti categorie di rifiuti agricoli e speciali:

- fanghi di depurazione civile, per i quali vengono però raccomandati controlli analitici per la verifica delle loro caratteristiche nell'ipotesi di una loro utilizzazione agronomica, nella considerazione che molti impianti di depurazione civili ricevono anche flussi di reflui industriali che potrebbero contenere inquinanti organici ed inorganici;
- altre biomasse agricole ed agroindustriali (paglie, lolla, graspi e vinacce, fanghi agroindustriali, ecc.).

Normativa di riferimento

Normativa nazionale:

- Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n. 75 "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88".
- Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 "Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura".
- Decreto 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22".

Normativa comunitaria:

- Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), e altra normativa in materia di sottoprodotti di origine animale

Normativa regionale:

- Decreto 18 dicembre 2013 dell'Assessore Regionale della Salute "Recepimento dell'Accordo Stato-Regioni – Linee Guida per l'applicazione del regolamento CE n. 1069/2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento CE n. 1774/2002".
- Ordinanza Commissariale 29 maggio 2002 del Vicecommissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque della Sicilia "Linee Guida per la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti di compostaggio".
- Piani Regionali dei Rifiuti.

Documentazione tecnica utile:

- Manuale ANPA 3/2011 "Metodi di analisi del compost".
- Manuale ANPA 7/2002 "Il recupero di sostanza organica dai rifiuti per la produzione di ammendanti di qualità".
- Proposta di revisione della Direttiva 86/278/CEE, "Working document on sludge" (3RD Draft) dell'aprile 2000, predisposto dalla Commissione I della Direzione Generale Ambiente.
- Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecnologie disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

La seguente tabella A ha lo scopo di schematizzare i contenuti della normativa precedentemente citata al fine di individuare codice CER, tipologia, caratteristiche e provenienza dei rifiuti destinabili a compostaggio.

In colore azzurro sono state inserite annotazioni meglio esplicitate nella parte finale del presente documento.

Le singole tabelle che riepilogano i rifiuti destinati a compostaggio ex all. 2 DLgs 75/2010 e Cap. 16 all. 1 suball. 1 DM 05/02/1998 e ss.mm.ii. sono riportate in allegato 1 al presente documento (tab. 1 e 2).

Inoltre, per facilitare l'individuazione dei rifiuti in base al loro codice CER, in allegato 1 si riporta la tabella A ordinata per codice CER crescente (tab. 3).

Tabella A: Corrispondenza tra l'all. 2 DLgs 75/2010 ed il Cap. 16 all. 1 suball. 1 DM 05/02/1998 e ss.mm.ii.

All. 2 DLgs 75/2010			Cap. 16 all. 1 suball. 1 DM 05/02/1998					
Ammendante da DLgs 75/2010	Rifiuti presenti nelle definizioni di ammendanti DLgs 75/2010	N.	Tipologia 16.1 rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità		Codice CER	Definizione CER	Provenienza 16.2	Caratteristiche rifiuto 16.3
ACM ACF	frazione organica dei Rifiuti urbani proveniente da raccolta differenziata	4	a	Frazione organica dei rifiuti urbani raccolta singolarmente	200108	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	Frazione umida di raccolta differenziata di RSU	Il rifiuto deve essere costituito unicamente dalla frazione umida separata dalla raccolta degli RSU, esente da rifiuti pericolosi

ACM ACF	frazione organica dei Rifiuti urbani proveniente da raccolta differenziata	4	a	Frazione organica dei rifiuti urbani raccolta singolarmente	200302	Rifiuti dei mercati	Frazione umida di raccolta differenziata di RSU	Il rifiuto deve essere costituito unicamente dalla frazione umida separata dalla raccolta degli RSU, esente da rifiuti pericolosi
ACV ACM ACF	altri rifiuti di origine vegetale	3	b	Rifiuti vegetali di coltivazioni agricole	020103	Scarti di tessuti vegetali	Coltivazione e raccolta dei prodotti agricoli	Il rifiuto deve derivare dalle ordinarie pratiche agricole
ACV ACM ACF	altri rifiuti di origine vegetale rifiuti da lavorazione del legno non trattato	3 8	c	Segatura, trucioli, frammenti di legno, di sughero	030101	Scarti di corteccia e sughero	Attività forestali e lavorazione del legno vergine	Il rifiuto deve derivare dalle ordinarie pratiche forestali, da lavorazioni con trattamenti fisici o termici
ACV ACM ACF	altri rifiuti di origine vegetale rifiuti da lavorazione del legno non trattato	3 8	c	Segatura, trucioli, frammenti di legno, di sughero	030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, pannelli di truciolare e pallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	Attività forestali e lavorazione del legno vergine	Il rifiuto deve derivare dalle ordinarie pratiche forestali, da lavorazioni con trattamenti fisici o termici
ACV ACM ACF	altri rifiuti di origine vegetale rifiuti da lavorazione del legno non trattato	3 8	c	Segatura, trucioli, frammenti di legno, di sughero	030301	Scarti di corteccia e legno	Attività forestali e lavorazione del legno vergine	Il rifiuto deve derivare da lavorazioni con trattamenti fisici o termici senza impiego di sostanze denaturanti
ACM ACF	rifiuti di attività agroindustriali	7	d	Rifiuti vegetali provenienti da attività agro-industriali	020304	Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione	Lavorazione dei prodotti agricoli	Il rifiuto deve derivare da lavorazioni con trattamenti fisici o termici senza impiego di sostanze denaturanti
ACM ACF	rifiuti di attività agroindustriali	7	d	Rifiuti vegetali provenienti da attività agro-industriali	020501	Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione	Lavorazione dei prodotti agricoli	Il rifiuto deve derivare da lavorazioni con trattamenti fisici o termici senza impiego di sostanze denaturanti
ACM ACF	rifiuti di attività agroindustriali	7	d	Rifiuti vegetali provenienti da attività agro-industriali	020701	Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	Lavorazione dei prodotti agricoli	Il rifiuto deve derivare da lavorazioni con trattamenti fisici o termici senza impiego di sostanze denaturanti
ACM ACF	rifiuti di attività agroindustriali	7	d	Rifiuti vegetali provenienti da attività agro-industriali	020702	Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	Lavorazione dei prodotti agricoli	Il rifiuto deve derivare da lavorazioni con trattamenti fisici o termici senza impiego di sostanze denaturanti
ACM ACF	rifiuti di attività agroindustriali	7	d	Rifiuti vegetali provenienti da attività agro-industriali	020704	Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione	Lavorazione dei prodotti agricoli	Il rifiuto deve derivare da lavorazioni con trattamenti fisici o termici senza impiego di sostanze denaturanti
ACM ACF	rifiuti da lavorazione del tessile naturale non trattato	9	e	Rifiuti tessili di origine vegetale: cascami e scarti di cotone, cascami e scarti di lino, cascami e scarti di iuta, cascami e scarti di canapa	040221	Rifiuti di fibre tessili grezze	Preparazione filatura tessitura di fibre tessili vegetali e animali	I rifiuti non devono essere trattati con coloranti o comunque con sostanze tossiche
ACM ACF	rifiuti da lavorazione del tessile naturale	9	f	Rifiuti tessili di origine animale: cascami e scarti di	040221	Rifiuti di fibre tessili grezze	Preparazione filatura tessitura di fibre tessili vegetali e animali	I rifiuti non devono essere trattati con coloranti o comunque con sostanze

	non trattato			lana, cascami e scarti di seta				tossiche
ACM ACF	rifiuti di origine animale compresi liquami zootecnici	6	g	Deiezioni animali da sole o in miscela con materiale di lettiera o frazioni della stessa ottenute attraverso processi di separazione	020106	Feci animali, urine, letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e tattati fuori sito	Allevamenti zootecnici e industria di trasformazione alimentare	N.B. Nessuna caratteristica specifica prevista nel DM 05/02/1998 e ss.mm.ii.; si veda però anche quanto previsto dal DM 25/02/2016.
ACM ACF	rifiuti da lavorazione del legno non trattato	8	h	Scarti di legno non impregnato	030101	Scarti di corteccia e sughero	Fabbricazione di manufatti di legno non impregnato, imballaggi; legno non impregnato (cassette, pallets)	I rifiuti non devono provenire da lavorazioni che prevedono l'impiego di trattamenti chimici
ACM ACF	rifiuti da lavorazione del legno non trattato	8	h	Scarti di legno non impregnato	030199	Rifiuti non specificati altrimenti	Fabbricazione di manufatti di legno non impregnato, imballaggi; legno non impregnato (cassette, pallets)	I rifiuti non devono provenire da lavorazioni che prevedono l'impiego di trattamenti chimici
ACM ACF	rifiuti da lavorazione del legno non trattato	8	h	Scarti di legno non impregnato	150103	Imballaggi in legno	Fabbricazione di manufatti di legno non impregnato, imballaggi; legno non impregnato (cassette, pallets)	I rifiuti non devono provenire da lavorazioni che prevedono l'impiego di trattamenti chimici
ACM ACF	rifiuti da lavorazione del legno non trattato	8	h	Scarti di legno non impregnato	200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	Fabbricazione di manufatti di legno non impregnato, imballaggi; legno non impregnato (cassette, pallets)	I rifiuti non devono provenire da lavorazioni che prevedono l'impiego di trattamenti chimici
	Nota: Carta e cartone non figurano tra i rifiuti indicati nel DLgs 75/2010 per la produzione di ammendanti compostati		i	Carta e cartone nelle forme usualmente commercializzate	150101	Imballaggi in carta e cartone	Industria della carta	Il rifiuto non deve essere costituito da carta e cartone per usi speciali trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo (carte auto coplanti, termo coplanti, accoppiati, poliaccoppiati, carte catramate, etc.)
	Nota: Carta e cartone non figurano tra i rifiuti indicati nel DLgs 75/2010 per la produzione di ammendanti compostati		i	Carta e cartone nelle forme usualmente commercializzate	200101	Carta e cartone	Industria della carta	Il rifiuto non deve essere costituito da carta e cartone per usi speciali trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo (carte auto coplanti, termo coplanti, accoppiati, poliaccoppiati, carte catramate, etc.)
ACF	fanghi di cui al DLgs 99/92	11	j	Fibra e fanghi di carta	030309	Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	Industria della carta	Il rifiuto non deve essere costituito da carta e cartone per usi speciali trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo (carte auto

								coplanti, termo coplanti, accoppiati, poliaccoppiati, carte catramate, etc.)
ACF	fanghi di cui al DLgs 99/92	11	j	Fibra e fanghi di carta	030310	Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dal processi di separazione meccanica	Industria della carta	Il rifiuto non deve essere costituito da carta e cartone per usi speciali trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo (carte auto coplanti, termo coplanti, accoppiati, poliaccoppiati, carte catramate, etc.)
ACF	fanghi di cui al DLgs 99/92	11	j	Fibra e fanghi di carta	030311	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310	Industria della carta	Il rifiuto non deve essere costituito da carta e cartone per usi speciali trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo (carte auto coplanti, termo coplanti, accoppiati, poliaccoppiati, carte catramate, etc.)
ACM ACF	rifiuti di origine animale compresi liquami zootecnici	6	k	Contenuto del prestomaci	020102	Scarti di tessuti animali	Industria della macellazione	L'impiego dei rifiuti da macellazione è limitato a quelli definiti "a basso rischio" ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DLgs 508/1992
ACV ACM ACF	scarti di manutenzione del verde ornamentale	1	l	Rifiuti ligneo cellulosici provenienti dalla manutenzione del verde ornamentale	200201	Rifiuti biodegradabili	Manutenzione del verde ornamentale	Il rifiuto deve essere costituito unicamente dalla frazione ligneo cellulosica provenienti dalla manutenzione del verde ornamentale, escluso il materiale proveniente dallo spazzamento delle strade
ACF	fanghi di cui al DLgs 99/92	11	m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	020201	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	Impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'all. 1B del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
ACF	fanghi di cui al DLgs 99/92	11	m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	020204	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	Impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'all. 1B del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di

								depurazione delle industrie alimentari.
ACF	fanghi di cui al DLgs 99/92	11	m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	020301	Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione dei componenti	Impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'all. 1B del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
ACF	fanghi di cui al DLgs 99/92	11	m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	020305	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	Impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'all. 1B del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
ACF	fanghi di cui al DLgs 99/92	11	m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	020403	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	Impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'all. 1B del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
ACF	fanghi di cui al DLgs 99/92	11	m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	020502	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	Impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'all. 1B del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
ACF	fanghi di cui al DLgs 99/92	11	m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	020603	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	Impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'all. 1B del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela

								di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
ACF	fanghi di cui al DLgs 99/92	11	m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	020705	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	Impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'all. 1B del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
ACF	fanghi di cui al DLgs 99/92	11	m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	030902	Fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	Impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'all. 1B del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
ACF	fanghi di cui al DLgs 99/92	11	m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	040107	Fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo	Impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'all. 1B del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
ACF	fanghi di cui al DLgs 99/92	11	m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	190605	Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	Impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'all. 1B del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
ACM ACF	digestato da trattamento anaerobico (con	5	m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione	190606	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di	Impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'all. 1B del DLgs 99/1992; possono

	esclusione di quello proveniente dal trattamento di rifiuto indifferenziato)			dell'industria alimentare		rifiuti di origine animale o vegetale	alimentare	essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari. Nota: sul digestato anaerobico prodotto a partire da residui dell'industria agroalimentare si veda anche il DM 25/02/2016.
ACF	fanghi di cui al DLgs 99/92	11	m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	190805	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	Impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'all. 1B del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
ACF	fanghi di cui al DLgs 99/92	11	m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	190812	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811	Impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'all. 1B del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
ACF	fanghi di cui al DLgs 99/92	11	m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	190814	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813	Impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'all. 1B del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
	Nota: Le ceneri non figurano tra i rifiuti indicati nel DLgs 75/2010 per la produzione di ammendanti compostati		n	Ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali con le caratteristiche di cui al punto 18.11	100101	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104)	Impianti dedicati di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali	Le ceneri devono avere caratteristiche conformi al punto 18.11.2 (« Cenere in polvere o in granuli non contenenti sostanze pericolose)

	Nota: Le ceneri non figurano tra i rifiuti indicati nel DLgs 75/2010 per la produzione di ammendanti compostati		n	Ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali con le caratteristiche di cui al punto 18.11	100102	Ceneri leggere di carbone	Impianti dedicati di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali	Le ceneri devono avere caratteristiche conformi al punto 18.11.2 (= Cenere in polvere o in granuli non contenenti sostanze pericolose)
	Nota: Le ceneri non figurano tra i rifiuti indicati nel DLgs 75/2010 per la produzione di ammendanti compostati		n	Ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali con le caratteristiche di cui al punto 18.11	100103	Ceneri leggere di torba e di legno non trattato	Impianti dedicati di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali	Le ceneri devono avere caratteristiche conformi al punto 18.11.2 (= Cenere in polvere o in granuli non contenenti sostanze pericolose)
	Nota: Le ceneri non figurano tra i rifiuti indicati nel DLgs 75/2010 per la produzione di ammendanti compostati		n	Ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali con le caratteristiche di cui al punto 18.11	100115	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 100114	Impianti dedicati di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali	Le ceneri devono avere caratteristiche conformi al punto 18.11.2 (= Cenere in polvere o in granuli non contenenti sostanze pericolose)
	Nota: Le ceneri non figurano tra i rifiuti indicati nel DLgs 75/2010 per la produzione di ammendanti compostati		n	Ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali con le caratteristiche di cui al punto 18.11	100117	Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 100116	o Impianti dedicati di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali	Le ceneri devono avere caratteristiche conformi al punto 18.11.2 (= Cenere in polvere o in granuli non contenenti sostanze pericolose)

Considerazioni sull'Indice di stabilità biologica del compost di qualità

Le Linee Guida per la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti di compostaggio della Regione Sicilia in merito alla durata del processo prevedono :

"La fase attiva presidiata, se distinta da quella di maturazione, deve avere una durata tale da garantire un prodotto in uscita con una sufficiente stabilità biologica, ovvero rispettare in alternativa uno dei due valori seguenti:

- *indice respirometrico (I.R.) statico < 500 mg O_2 / kg s.v. * h^{-1};*
- *indice respirometrico (I.R.) dinamico < 1.000 mg O_2 / kg s.v. * h^{-1}.*

Tali obiettivi sono conseguibili con tempi di ritenzione indicativamente attorno ai 14 giorni in biocella/biocontainer con ricircolo d'aria e 21/28 giorni in sistemi a trincea/cumulo;

La fase di maturazione (curing) deve avere durata tale da garantire un tempo di processo totale non inferiore a 90 giorni e garantire il rispetto in alternativa di uno dei due valori seguenti:

- *indice respirometrico (I.R.) statico < 250 mg O_2 / kg s.v. * h^{-1};*
- *indice respirometrico (I.R.) dinamico < 500 mg O_2/kg s.v. *h^{-1}".*

Tali parametri e valori dell'indice respirometrico appaiono in linea con quelli previsti in altre Regioni per il compostaggio, che qui non si riportano per brevità ma che risultano compresi tra 300 e 700 mg O_2/kg s.v.*h^{-1}, sebbene non tutte le Regioni specifichino con chiarezza a quale tipo di indice respirometrico (IR statico o dinamico) faccia riferimento il valore stabilito.

Nell'esperienza di questa Agenzia, il parametro da utilizzare per la determinazione del grado di stabilità biologica del compost è l'indice respirometrico dinamico potenziale (IRDP), per la cui determinazione il metodo di riferimento è oggi UNI 11184:2016.

Come è noto, l'indice respirometrico rappresenta un parametro in grado di stimare il livello di degradazione della componente organica fermentescibile di un campione di compost o di rifiuto a matrice organica misurando nel campione il consumo di ossigeno da parte dei microrganismi aerobi responsabili della degradazione della stessa componente organica. Tale determinazione può essere svolta in diversi assetti operativi, quali ad esempio l'insufflazione di aria (metodi dinamici), o no (metodi statici), nel campione.

I metodi statici (IRS), tuttavia, per una serie di motivi che qui si tralasciano, portano a sottostimare l'indice respirometrico principalmente perché, non fornendo aerazione forzata al campione non sono garantite le condizioni aerobiche ottimali per la crescita e l'attività dei microrganismi aerobi, che risulta rallentata. La conseguenza è che viene erroneamente attribuito al campione un grado di stabilità maggiore di quello effettivamente posseduto, ed è noto che un basso grado di stabilità biologica rappresenta una caratteristica senz'altro indesiderata in un materiale compostato, essendo responsabile ad esempio dello sviluppo di cattivi odori e del rilascio di percolati da parte del materiale.

L'indice respirometrico dinamico reale (IRDR) d'altronde porta anch'esso spesso alla sottostima dell'IR poiché, sebbene svolta in condizioni di areazione forzata, l'analisi viene effettuata sul campione tal quale, vincolando così l'attività batterica alle caratteristiche chimico-fisiche del campione, prima tra tutte la sua umidità. Poiché l'acqua è una componente essenziale per l'ottimale sviluppo e per l'attività dei microrganismi, il risultato è ancora una volta il rallentamento di tale attività e la possibile attribuzione al materiale di un grado di stabilità maggiore di quello effettivamente posseduto.

Nella determinazione dell'indice respirometrico dinamico potenziale (IRDP) invece l'analisi viene effettuata previa normalizzazione dei parametri chimico-fisici, in modo da misurare l'attività potenziale di degradazione della sostanza organica nelle condizioni ottimali per la crescita e l'attività dei microrganismi aerobi.

Osservazioni

Per tutto quanto sopra detto, si formulano le seguenti osservazioni preliminari.

1. In analogia a quanto previsto dal DM 05/02/1998, e per favorire il corretto avvio a recupero dei rifiuti, le linee guida dovrebbero prevedere, per i CER ammessi al compostaggio, specifiche che individuino sia la tipologia, sia la provenienza, sia le caratteristiche che li rendono idonei al compostaggio.
2. Poiché carta e cartone non figurano tra i rifiuti indicati nel DLgs 75/2010 per la produzione di ammendanti compostati, in tab. A i CER 150101 e 200101 non sono stati accostati alla produzione di una specifica tipologia di ammendante compostato. Se si ritiene che questi rifiuti possano essere ammessi al compostaggio andrebbe pertanto individuato il tipo di ammendante compostato che se ne può ricavare.
3. Quanto osservato al punto precedente vale anche per i *"rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)"* identificati in tab. A dai CER 1001, che parimenti non figurano tra i rifiuti indicati nel DLgs 75/2010 per la produzione di ammendanti compostati. Inoltre le ceneri eventualmente da impiegare nel compostaggio devono provenire solo da impianti dedicati di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali.
4. Con riferimento ai CER 030101 Scarti di corteccia e sughero, 030105 Segatura, trucioli, residui di taglio, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104, e 030101 Scarti di corteccia e legno, si osserva che, come riportato anche in tab. A, tali tipologie di rifiuto potrebbero provenire da attività sia forestali sia di lavorazione del legno vergine.

Poiché però il DLgs 75/2010 individua come adatti alla produzione di ACV solo i rifiuti provenienti da attività forestali e non anche quelli derivati da lavorazione del legno vergine (con le specifiche indicate nel campo "Caratteristiche rifiuto" dell'all.1 suball. 1 DM 05/02/1998 e ss.mm.ii. per quest'ultima attività), che invece concorrerebbero più correttamente alla produzione di ACM e di ACF in quanto rifiuti da lavorazione del legno non trattato, dovrebbe essere valutata l'opportunità di distinguere ulteriormente, o no, tali tipologie di rifiuto oltre che sulla base del CER anche sulla base dell'attività di provenienza, in funzione del tipo di ammendante da produrre.

5. Il DM 05/02/1998 individua nell'industria della carta il settore di provenienza delle tipologie di rifiuto di cui alle lettere "i" (Carta e cartone nelle forme usualmente commercializzate) e "j" (Fibre e fanghi di carta). Mentre però è condivisibile che la provenienza di fibre e fanghi di carta sia esclusivamente l'industria della carta, lo stesso non può dirsi dei CER 150101 Imballaggi in carta e cartone e 200101 Carta e cartone, la cui provenienza è principalmente la raccolta di rifiuto urbano differenziato ed il cui principale destino dovrebbe essere il circuito del recupero della carta appunto attraverso la raccolta differenziata.

   Qualora si ritenesse però che una frazione di questi rifiuti possa comunque pervenire agli impianti di compostaggio, se ne dovrebbe prevedere la provenienza dal circuito dei rifiuti urbani o assimilabili.

6. La normativa sull'utilizzo dei fanghi di depurazione in attività connesse con l'agricoltura è attualmente disciplinata principalmente dal DLgs 99/92 e dall'art. 127 del DLgs 152/06. In coerenza con la suddetta normativa, sulla base del DM 05/02/98 e ss.mm.ii. possono essere avviati a compostaggio i fanghi appartenenti alla tipologia "m" indicati in tab. A purché in possesso dei requisiti di all. IB del DLgs 99/92 (cfr tab. 4 all. 1 del presente documento); analogamente, l'all. 2 DLgs 75/2010 indica, tra i rifiuti utilizzabili per produrre ACF, "fanghi di cui al DLgs 99/92".

   Tuttavia, come precedentemente accennato, nella pratica l'utilizzo di fanghi a fini agronomici presenta alcune criticità, principalmente a causa della difficoltà a stabilirne con precisione i requisiti -- in termini sia di caratteristiche, sia di provenienza – che lo rendano idoneo all'uso che se ne vuole fare.

   Pertanto, nelle more della revisione della normativa ed al fine di individuare le caratteristiche dei fanghi avviabili a compostaggio non specificate nel citato all. IB, quali le ulteriori *"sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale"* e i relativi limiti di concentrazione, si fanno le seguenti considerazioni preliminari:

   a) ai sensi dell'art. 127 DLgs 152/06 tali fanghi sono soggetti alla disciplina dei rifiuti;

   b) ai sensi dell'art. 3 comma 1 DLgs 99/92 è ammessa l'utilizzazione in agricoltura esclusivamente di fanghi che siano stati sottoposti a trattamento, che siano idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno, che non contengano sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale.

      A questo proposito si osserva che il compostaggio si configura come idoneo trattamento per i fini dell'art. 2 lettera b) dello stesso decreto, che definisce fanghi trattati *"i fanghi sottoposti a trattamento biologico, chimico o termico, a deposito a lungo termine ovvero ad altro opportuno procedimento, in modo da ridurre in maniera rilevante il loro potere fermentiscibile e gli inconvenienti sanitari della loro utilizzazione."*

Per quanto riguarda l'idoneità *"a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno"*, i requisiti del fango sono stabiliti sempre nell'all. IB DLgs 99/92 in termini di concentrazione minima di elementi e/o sostanze utili ad espletare effetto ammendante per i suoli (cfr tab. 4 all. 1 del presente documento), mentre le concentrazioni/percentuali massime di ulteriori materiali indesiderati e di alcuni parametri chimici, fisici, biologici e batteriologici sono specificate sia nel all. IB DLgs 99/92 (cfr tab. 4 all. 1 del presente documento), sia nell'all. 2 DLgs 75/2010 (cfr tab. 5 all. 1 al presente documento);

c) Il divieto di utilizzo di fanghi pericolosi è ribadito nell'art. 4 comma 2 del DLgs 99/92;

d) la proposta di revisione della direttiva 86/278/CEE, "Working document on sludge" (3RD Draft) dell'aprile 2000, predisposta dalla Commissione I della Direzione Generale Ambiente, individua ulteriori parametri indesiderati e le relative concentrazioni limite (Cromo, AOX, LAS, DEHP, NPE, IPA, PCDD/PCDF che si riportano in tab. 6 allegato 1 al presente documento);

e) alcune Regioni (Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) si sono dotate di normativa regionale, prendendo a riferimento i contenuti del citato 3rd Draft, mentre Ispra ha avviato un progetto mirato anche all'ampliamento dei controlli sui fanghi di depurazione, destinati ad utilizzo agronomico o a trattamento, a sostanze non previste nel DLgs 99/92 o inserite nella suddetta proposta di revisione della direttiva;

f) il D.L. n. 109/2018, c.d. Decreto Genova, con l'art. 41 ha stabilito – come misura intesa a superare situazioni di criticità e nelle more della revisione della normativa di settore – il limite di 1.000 mg/kg t.q. per il parametro idrocarburi C10-C40, precisando che tale limite si intende comunque rispettato purché dalla ricerca dei marker di cancerogenicità, estratti con DMSO secondo il metodo IP 346, ne risulti un valore inferiore al 3 %.

Quanto indicato dalla norma lascerebbe intendere che, se dimostrato che il fango non possiede caratteristiche di cancerogenicità come sopra riportato, di fatto non esista un limite al contenuto di idrocarburi C10-C40 in un fango destinato ad utilizzo agronomico. A parere di questa Agenzia un'applicazione cautelativa della norma ai fini della tutela ambientale non può che limitare l'uso di fanghi con concentrazioni di idrocarburi elevate (fino a 1.000 mg/kg t.q.) esclusivamente in reali situazioni di criticità; ove non si ravvisino tali esigenze sarebbe utile fissare limiti più restrittivi ovvero attenersi a quanto previsto dalla tab. 1 col. A all. 5 alla parte quarta del DLgs 152/2006 (50 mg/kg s.s.), come richiamato dalla Suprema Corte nella sentenza di cui al punto successivo;

g) una recente sentenza di Cassazione (Cass. Sez. III Pen. 6 giugno 2017, n. 27958 (c.c.)) ha chiarito che non può essere destinato ad uso agronomico un fango che superi le CSC di tab. 1A All. 5 alla Parte Quarta DLgs 152/06 (suoli ad uso residenziale e verde pubblico), per i parametri non disciplinati dal DLgs 99/92. Nella sentenza infatti viene richiamato il principio secondo cui i fanghi provenienti da reflui non esclusivamente civili devono comunque essere compatibili con la matrice ambientale a cui verranno destinati (suolo);

h) la percentuale massima di fanghi nella miscela da compostare è fissata al 35 % per quelli di provenienza diversa dall'agroalimentare (all. 2 DLgs 75/2010 e Cap. 16 all. 1 suball. 1 DM 05/02/98) ed al 50 % per quelli agroalimentari (Cap. 16 all. 1 suball. 1 DM 05/02/98).

i) Il DM 05/02/98 inserisce il CER 190606 (Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale) tra i rifiuti di tipologia "m", cioè tra i fanghi, assoggettandone di conseguenza l'ammissibilità al compostaggio ai limiti dell'all.IB DLgs 99/92.

Tuttavia, in tempi più recenti, col DM politiche alimentari agricole e forestali del 25/02/2016 (sull'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la

produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato ottenuto dal trattamento anaerobico di rifiuti agroalimentari e agrozootecnici) sono state fissate le caratteristiche chimico fisiche di tali digestati ed individuati i tipi di residui dell'industria agroalimentare impiegabili nella loro produzione (cfr tab. 8 all. 1 al presente documento). A parere di questa Agenzia, poiché quindi per questa tipologia di rifiuto esiste un riferimento normativo più aggiornato del DLgs 99/92, potrebbe essere opportuno utilizzare i limiti dell'all. IX DM 25/02/2016 piuttosto che quelli dell'all. IB DLgs 99/92.

7. Eventuali ulteriori rifiuti di origine animale, oltre all'unico previsto dal DM 05/02/1998 (tipologia "k"), ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 possono essere individuati tra quelli di categoria 2 e 3, anche se in via precauzionale potrebbe essere opportuno restringere i rifiuti avviabili a compostaggio a quelli della sola categoria 3, cioè a quelli a più basso rischio.

8. Il grado di stabilità biologica del compost al termine della fase di maturazione deve essere attestato attraverso la determinazione dell'IRDP secondo il metodo UNI 11184:2016; il valore di IRDP deve risultare inferiore a 500 mg O_2/kg s.v.*h^{-1}.

Coll. Tecn. Prof. Esp. ST1 Controlli Ambientali
(Dott.ssa Chim. Alessia Arena)

Il Dir. Resp. ST1 Controlli Ambientali
(Dott. Ing. Salvatore Caldara)

Allegato 1: Tabelle riepilogative dei contenuti della normativa citata nel testo

Tab. 1: Riepilogo dei rifiuti di cui all'all. 2 DLgs 75/2010 per la produzione di ACV, ACM, ACF:

Tipologia	ACV	ACM	ACF
1	scarti di manutenzione del verde ornamentale	scarti di manutenzione del verde ornamentale	scarti di manutenzione del verde ornamentale
2	altri materiali vegetali come sanse vergini (disoleate o meno) od esauste	altri materiali vegetali come sanse vergini (disoleate o meno) od esauste	altri materiali vegetali come sanse vergini (disoleate o meno) od esauste
3	altri rifiuti di origine vegetale	altri rifiuti di origine vegetale	altri rifiuti di origine vegetale
4		frazione organica dei Rifiuti urbani proveniente da raccolta differenziata	frazione organica dei Rifiuti urbani proveniente da raccolta differenziata
5		digestato da trattamento anaerobico (con esclusione di quello proveniente dal trattamento di rifiuto indifferenziato)	digestato da trattamento anaerobico (con esclusione di quello proveniente dal trattamento di rifiuto indifferenziato)
6		rifiuti di origine animale compresi liquami zootecnici	rifiuti di origine animale compresi liquami zootecnici
7		rifiuti di attività agroindustriali	rifiuti di attività agroindustriali
8		rifiuti da lavorazione del legno non trattato	rifiuti da lavorazione del legno non trattato
9		rifiuti da lavorazione del tessile naturale non trattato	rifiuti da lavorazione del tessile naturale non trattato
10			reflui
11			fanghi di cui al DLgs 99/92

Tab. 2 : Riepilogo rifiuti compostabili cap. 16 allegato 1 suballegato 1 DM 05/02/1998 e ss.mm.ii.

	Tipologia 16.1 rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità	Codice CER	Provenienza 16.2	Caratteristiche rifiuto 16.3
a	Frazione organica dei rifiuti urbani raccolta singolarmente	200108	Frazione umida di raccolta differenziata di RSU	Il rifiuto deve essere costituito unicamente dalla frazione umida separata dalla raccolta degli RSU, esente da rifiuti pericolosi
a	Frazione organica dei rifiuti urbani raccolta singolarmente	200302	Frazione umida di raccolta differenziata di RSU	Il rifiuto deve essere costituito unicamente dalla frazione umida separata dalla raccolta degli RSU, esente da rifiuti pericolosi
b	Rifiuti vegetali di coltivazioni agricole	020103	Coltivazione e raccolta dei prodotti agricoli	Il rifiuto deve derivare dalle ordinarie pratiche agricole
c	Segatura, trucioli, frammenti di legno, di sughero	030101	Attività forestali e lavorazione del legno vergine	Il rifiuto deve derivare dalle ordinarie pratiche forestali, da lavorazioni con trattamenti fisici o termici
c	Segatura, trucioli, frammenti di legno, di sughero	030105	Attività forestali e lavorazione del legno vergine	Il rifiuto deve derivare dalle ordinarie pratiche forestali, da lavorazioni con trattamenti fisici o termici
c	Segatura, trucioli, frammenti di legno, di sughero	030301	Attività forestali e lavorazione del legno vergine	Il rifiuto deve derivare da lavorazioni con trattamenti fisici o termici senza impiego di sostanze denaturanti

d	Rifiuti vegetali provenienti da attività agro-industriali	020304	Lavorazione dei prodotti agricoli	Il rifiuto deve derivare da lavorazioni con trattamenti fisici o termici senza impiego di sostanze denaturanti
d	Rifiuti vegetali provenienti da attività agro-industriali	020501	Lavorazione dei prodotti agricoli	Il rifiuto deve derivare da lavorazioni con trattamenti fisici o termici senza impiego di sostanze denaturanti
d	Rifiuti vegetali provenienti da attività agro-industriali	020701	Lavorazione dei prodotti agricoli	Il rifiuto deve derivare da lavorazioni con trattamenti fisici o termici senza impiego di sostanze denaturanti
d	Rifiuti vegetali provenienti da attività agro-industriali	020702	Lavorazione dei prodotti agricoli	Il rifiuto deve derivare da lavorazioni con trattamenti fisici o termici senza impiego di sostanze denaturanti
d	Rifiuti vegetali provenienti da attività agro-industriali	020704	Lavorazione dei prodotti agricoli	Il rifiuto deve derivare da lavorazioni con trattamenti fisici o termici senza impiego di sostanze denaturanti
e	Rifiuti tessili di origine vegetale: cascami e scarti di cotone, cascami e scarti di lino, cascami e scarti di iuta, cascami e scarti di canapa	040221	Preparazione filatura tessitura di fibre tessili vegetali e animali	I rifiuti non devono essere trattati con coloranti o comunque con sostanze tossiche
f	Rifiuti tessili di origine animale: cascami e scarti di lana, cascami e scarti di seta	040221	Preparazione filatura tessitura di fibre tessili vegetali e animali	I rifiuti non devono essere trattati con coloranti o comunque con sostanze tossiche
g	Deiezioni animali da sole o in miscela con materiale di lettiera o frazioni della stessa ottenute attraverso processi di separazione	020106	Allevamenti zootecnici e industria di trasformazione alimentare	N.B. Nessuna caratteristica specifica prevista nel DM 05/02/1998 e ss.mm.ii.
h	Scarti di legno non impregnato	030101	Fabbricazione di manufatti di legno non impregnato, imballaggi; legno non impregnato (cassette, pallets)	I rifiuti non devono provenire da lavorazioni che prevedono l'impiego di trattamenti chimici
h	Scarti di legno non impregnato	030199	Fabbricazione di manufatti di legno non impregnato, imballaggi; legno non impregnato (cassette, pallets)	I rifiuti non devono provenire da lavorazioni che prevedono l'impiego di trattamenti chimici
h	Scarti di legno non impregnato	150103	Fabbricazione di manufatti di legno non impregnato, imballaggi; legno non impregnato (cassette, pallets)	I rifiuti non devono provenire da lavorazioni che prevedono l'impiego di trattamenti chimici
h	Scarti di legno non impregnato	200138	Fabbricazione di manufatti di legno non impregnato, imballaggi; legno non impregnato (cassette, pallets)	I rifiuti non devono provenire da lavorazioni che prevedono l'impiego di trattamenti chimici
i	Carta e cartone nelle forme usualmente commercializzate	150101	Industria della carta	Il rifiuto non deve essere costituito da carta e cartone per usi speciali trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo (carte auto copianti, termo copianti, accoppiati, poliaccoppiati, carte catramate, etc.)
i	Carta e cartone nelle forme usualmente commercializzate	200101	Industria della carta	Il rifiuto non deve essere costituito da carta e cartone per usi speciali trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo (carte auto copianti, termo copianti, accoppiati, poliaccoppiati, carte catramate, etc.)
j	Fibra e fanghi di carta	030309	Industria della carta	Il rifiuto non deve essere costituito da carta e cartone per usi speciali trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo (carte auto copianti, termo copianti, accoppiati, poliaccoppiati, carte catramate, etc.)
j	Fibra e fanghi di carta	030310	Industria della carta	Il rifiuto non deve essere costituito da carta e cartone per usi speciali trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo (carte auto copianti, termo copianti, accoppiati, poliaccoppiati, carte catramate, etc.)
j	Fibra e fanghi di carta	030311	Industria della carta	Il rifiuto non deve essere costituito da carta e cartone per usi speciali trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo (carte auto copianti, termo copianti, accoppiati, poliaccoppiati, carte catramate, etc.)
k	Contenuto dei prestomaci	020102	Industria della macellazione	L'impiego dei rifiuti da macellazione è limitato a quelli definiti

				"a basso rischio"ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DLgs 508/1992
l	Rifiuti ligneo cellulosici provenienti dalla manutenzione del verde ornamentale	200201	Manutenzione del verde ornamentale	Il rifiuto deve essere costituito unicamente dalla frazione ligneo cellulosica provenienti dalla manutenzione del verde ornamentale, escluso il materiale proveniente dallo spazzamento delle strade
m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	020201	Impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'all. 1B del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	020204	Impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'all. 1B del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	020301	Impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'all. 1B del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	020305	Impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'all. 1B del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	020403	Impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'all. 1B del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	020502	Impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'all. 1B del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	020603	Impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'all. 1B del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	020705	Impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'all. 1B del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	030302	Impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'all. 1B del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	040107	Impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'all. 1B del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di

				depurazione delle industrie alimentari.
m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	190605	Impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'all. 1B del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	190606	Impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'all. 1B del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	190805	Impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'all. 1B del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	190812	Impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'all. 1B del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	190814	Impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'all. 1B del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
n	Ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali con le caratteristiche di cui al punto 18.11	100101	Impianti dedicati di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali	Le ceneri devono avere caratteristiche conformi al punto 18.11.2 (= Cenere in polvere o in granuli non contenenti sostanze pericolose)
n	Ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali con le caratteristiche di cui al punto 18.11	100102	Impianti dedicati di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali	Le ceneri devono avere caratteristiche conformi al punto 18.11.2 **
n	Ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali con le caratteristiche di cui al punto 18.11	100103	Impianti dedicati di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali	Le ceneri devono avere caratteristiche conformi al punto 18.11.2 **
n	Ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali con le caratteristiche di cui al punto 18.11	100115	Impianti dedicati di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali	Le ceneri devono avere caratteristiche conformi al punto 18.11.2 **
n	Ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali con le caratteristiche di cui al punto 18.11	100117	Impianti dedicati di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali	Le ceneri devono avere caratteristiche conformi al punto 18.11.2 **

Tabella 3: Tabella A ordinata per codice CER crescente

Ammendante da DLgs 75/2010	Rifiuti in definizioni ammendanti DLgs 75/2010	N	Tipologia 16.1 rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità	Codice CER	Definizione CER	Provenienza 16.2	Caratteristiche rifiuto 16.3
				02	**Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e**		

						preparazione di alimenti		
					0201	Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca		
ACM ACF	rifiuti di origine animale compresi liquami zootecnici	6	k	Contenuto dei prestomaci	020102	Scarti di tessuti animali	Industria della macellazione	L'impiego dei rifiuti da macellazione è limitato a quelli definiti "a basso rischio"ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DLgs 508/1992
ACV ACM ACF	altri rifiuti di origine vegetale	3	b	Rifiuti vegetali di coltivazioni agricole	020103	Scarti di tessuti vegetali	Coltivazione e raccolta dei prodotti agricoli	Il rifiuto deve derivare dalle ordinarie pratiche agricole
ACM ACF	rifiuti di origine animale compresi liquami zootecnici	6	g	Deiezioni animali da sole o in miscela con materiale di lettiera o frazioni della stessa ottenute attraverso processi di separazione	020106	Feci animali, urine, letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito	Allevamenti zootecnici e industria di trasformazione alimentare	N.B. Nessuna caratteristica specifica prevista nel DM 05/02/1998 e ss.mm.ii.; si veda però anche quanto previsto dal DM 25/02/2016.
					0202	Rifiuti dalla preparazione e dal trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale		
ACF	fanghi di cui al DLgs 99/92	11	m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	020201	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	Impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'all. 1B del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
ACF	fanghi di cui al DLgs 99/92	11	m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	020204	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	Impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'all. 1B del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
					0203	Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli		

						alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa		
ACF	fanghi di cui al DLgs 99/92	11	m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	020301	Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione dei componenti	Impianti di depurazione, Impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'all. 1B del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
ACM ACF	rifiuti di attività agroindustriali	7	d	Rifiuti vegetali provenienti da attività agro-industriali	020304	Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione	Lavorazione dei prodotti agricoli	Il rifiuto deve derivare da lavorazioni con trattamenti fisici o termici senza impiego di sostanze denaturanti
ACF	fanghi di cui al DLgs 99/92	11	m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	020305	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	Impianti di depurazione, Impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'all. 1B del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
					0204	**Rifiuti provenienti dalla raffinazione dello zucchero**		
ACF	fanghi di cui al DLgs 99/92	11	m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	020403	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	Impianti di depurazione, Impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'all. 1B del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di

								depurazione delle industrie alimentari.
					0205	**Rifiuti dell'industria lattiero-casearia**		
ACM ACF	rifiuti di attività agroindustriali	7	d	Rifiuti vegetali provenienti da attività agro-industriali	020501	Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione	Lavorazione dei prodotti agricoli	Il rifiuto deve derivare da lavorazioni con trattamenti fisici o termici senza impiego di sostanze denaturanti
ACF	fanghi di cui al DLgs 99/92	11	m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	020502	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	Impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'all. 1B del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
					0206	**Rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione**		
ACF	fanghi di cui al DLgs 99/92	11	m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	020603	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	Impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'all. 1B del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
					0207	**Rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)**		
ACM ACF	rifiuti di attività agroindustriali	7	d	Rifiuti vegetali provenienti da attività agro-industriali	020701	Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	Lavorazione dei prodotti agricoli	Il rifiuto deve derivare da lavorazioni con trattamenti fisici o termici senza impiego di sostanze denaturanti
ACM ACF	rifiuti di attività agroindustriali	7	d	Rifiuti vegetali provenienti da attività agro-industriali	020702	Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	Lavorazione dei prodotti agricoli	Il rifiuto deve derivare da lavorazioni con trattamenti fisici o termici senza impiego di sostanze denaturanti
ACM ACF	rifiuti di attività	7	d	Rifiuti vegetali provenienti da attività agro-	020704	Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione	Lavorazione dei prodotti agricoli	Il rifiuto deve derivare da lavorazioni con trattamenti fisici o

	agroindustriali			Industriali				termici senza impiego di sostanze denaturanti
ACF	fanghi di cui al DLgs 99/92	11	m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	020705	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	Impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'all. 1B del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
					03	**Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di, pannelli, mobili, polpa, carta e cartone**		
					0301	**Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili**		
ACV ACM ACF	altri rifiuti di origine vegetale rifiuti da lavorazione del legno non trattato	3 8	c	Segatura, trucioli, frammenti di legno, di sughero	030101	Scarti di corteccia e sughero	Attività forestali e lavorazione del legno vergine	Il rifiuto deve derivare dalle ordinarie pratiche forestali, da lavorazioni con trattamenti fisici o termici
ACM ACF	rifiuti da lavorazione del legno non trattato	8	h	Scarti di legno non impregnato	030101	Scarti di corteccia e sughero	Fabbricazione di manufatti di legno non impregnato, imballaggi; legno non impregnato (cassette, pallets)	I rifiuti non devono provenire da lavorazioni che prevedono l'impiego di trattamenti chimici
ACV ACM ACF	altri rifiuti di origine vegetale rifiuti da lavorazione del legno non trattato	3 8	c	Segatura, trucioli, frammenti di legno, di sughero	030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, pannelli di truciolare e pialiacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	Attività forestali e lavorazione del legno vergine	Il rifiuto deve derivare dalle ordinarie pratiche forestali, da lavorazioni con trattamenti fisici o termici
ACM ACF	rifiuti da lavorazione del legno non trattato	8	h	Scarti di legno non impregnato	030199	Rifiuti non specificati altrimenti	Fabbricazione di manufatti di legno non impregnato, imballaggi; legno non impregnato (cassette, pallets)	I rifiuti non devono provenire da lavorazioni che prevedono l'impiego di trattamenti chimici
					0303	**Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili**		
ACM ACF	altri rifiuti	3	c	Segatura, trucioli, frammenti di legno,	030301	Scarti di corteccia e legno	Attività forestali e lavorazione del	Il rifiuto deve derivare da lavorazioni con

	di origine vegetale rifiuti da lavorazione del legno non trattato	8		di sughero			legno vergine	trattamenti fisici o termici senza impiego di sostanze denaturanti
ACF	fanghi di cui al DLgs 99/92	11	m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	030302	Fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	Impianti di depurazione, Impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'all. 1B del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
ACF	fanghi di cui al DLgs 99/92	11	j	Fibra e fanghi di carta	030309	Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	Industria della carta	Il rifiuto non deve essere costituito da carta e cartone per usi speciali trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo (carte auto copianti, termo copianti, accoppiati, poliaccoppiati, carte catramate, etc.)
ACF	fanghi di cui al DLgs 99/92	11	j	Fibra e fanghi di carta	030310	Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	Industria della carta	Il rifiuto non deve essere costituito da carta e cartone per usi speciali trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo (carte auto copianti, termo copianti, accoppiati, poliaccoppiati, carte catramate, etc.)
ACF	fanghi di cui al DLgs 99/92	11	j	Fibra e fanghi di carta	030311	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310	Industria della carta	Il rifiuto non deve essere costituito da carta e cartone per usi speciali trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo (carte auto copianti, termo copianti, accoppiati, poliaccoppiati, carte catramate, etc.)
					04	**Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché**		

						dell'industria tessile		
					0401	Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce		
ACF	fanghi di cui al DLgs 99/92	11	m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	040107	Fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo	Impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'all. 1B del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
					0402	Rifiuti dell'industria tessile		
ACM ACF	rifiuti da lavorazione del tessile naturale non trattato	9	e	Rifiuti tessili di origine vegetale: cascami e scarti di cotone, cascami e scarti di lino, cascami e scarti di iuta, cascami e scarti di canapa	040221	Rifiuti di fibre tessili grezze	Preparazione filatura tessitura di fibre tessili vegetali e animali	I rifiuti non devono essere trattati con coloranti o comunque con sostanze tossiche
ACM ACF	rifiuti da lavorazione del tessile naturale non trattato	9	f	Rifiuti tessili di origine animale: cascami e scarti di lana, cascami e scarti di seta	040221	Rifiuti di fibre tessili grezze	Preparazione filatura tessitura di fibre tessili vegetali e animali	I rifiuti non devono essere trattati con coloranti o comunque con sostanze tossiche
					10	Rifiuti prodotti da processi termici		
					1001	Rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)		
	Nota: Le ceneri non figurano tra i rifiuti indicati nel DLgs 75/2010 per la produzione di ammendanti compostati		n	Ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali con le caratteristiche di cui al punto 18.11	100101	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104)	Impianti dedicati di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali	Le ceneri devono avere caratteristiche conformi al punto 18.11.2 (= Cenere in polvere o in granuli non contenenti sostanze pericolose)
	Nota: Le ceneri non figurano tra i rifiuti indicati nel DLgs 75/2010 per la produzione di ammendan		n	Ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali con le caratteristiche di cui al punto 18.11	100102	Ceneri leggere di carbone	Impianti dedicati di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali	Le ceneri devono avere caratteristiche conformi al punto 18.11.2 (= Cenere in polvere o in granuli non contenenti sostanze pericolose)

	ti compostati							
	Nota: Le ceneri non figurano tra i rifiuti indicati nel DLgs 75/2010 per la produzione di ammendanti compostati		n	Ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali con le caratteristiche di cui al punto 18.11	100103	Ceneri leggere di torba e di legno non trattato	Impianti dedicati di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali	Le ceneri devono avere caratteristiche conformi al punto 18.11.2 (= Cenere in polvere o in granuli non contenenti sostanze pericolose)
	Nota: Le ceneri non figurano tra i rifiuti indicati nel DLgs 75/2010 per la produzione di ammendanti compostati		n	Ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali con le caratteristiche di cui al punto 18.11	100115	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 100114	Impianti dedicati di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali	Le ceneri devono avere caratteristiche conformi al punto 18.11.2 (= Cenere in polvere o in granuli non contenenti sostanze pericolose)
	Nota: Le ceneri non figurano tra i rifiuti indicati nel DLgs 75/2010 per la produzione di ammendanti compostati		n	Ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali con le caratteristiche di cui al punto 18.11	100117	Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 100116	Impianti dedicati di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali	Le ceneri devono avere caratteristiche conformi al punto 18.11.2 (= Cenere in polvere o in granuli non contenenti sostanze pericolose)
					15	Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)		
					1501	Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)		
	Nota: Carta e cartone non figurano tra i rifiuti indicati nel DLgs 75/2010 per la produzione di ammendanti compostati		l	Carta e cartone nelle forme usualmente commercializzate	150101	Imballaggi in carta e cartone	Industria della carta	Il rifiuto non deve essere costituito da carta e cartone per usi speciali trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo (carte auto copianti, termo copianti, accoppiati, poliaccoppiati, carte catramate, etc.)
ACM ACF	rifiuti da lavorazione	8	h	Scarti di legno non impregnato	150103	Imballaggi in legno	Fabbricazione di manufatti di legno	I rifiuti non devono provenire da

	del legno non trattato						non impregnato, imballaggi; legno non impregnato (cassette, pallets)	lavorazioni che prevedono l'impiego di trattamenti chimici
					19	**Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale**		
					1906	**Rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti**		
ACF	fanghi di cui al DLgs 99/92	11	m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	190605	Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	Impianti di depurazione, Impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'all. 1B del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
ACM ACF	digestato da trattamento anaerobico (con esclusione di quello proveniente dal trattamento di rifiuto indifferenziato)	5	m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	190606	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	Impianti di depurazione, Impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'all. 1B del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari. Nota: sul digestato anaerobico prodotto a partire da residui dell'industria agroalimentare si veda anche il DM 25/02/2016.
					1908	**Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti**		
ACF	fanghi di cui al DLgs	11	m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione	190805	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	Impianti di depurazione, impianti di	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle

	99/92			dell'industria alimentare			depurazione dell'industria alimentare	previste all'all. 1B del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
ACF	fanghi di cui al DLgs 99/92	11	m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	190812	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811	Impianti di depurazione, Impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'all. 1B del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
ACF	fanghi di cui al DLgs 99/92	11	m	Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell'industria alimentare	190814	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813	Impianti di depurazione, Impianti di depurazione dell'industria alimentare	I fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'all. 1B del DLgs 99/1992; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35 % sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50 % per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.
					20	Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attivita' commerciali e industriali nonche' dalle istituzioni (inclusi i rifiuti della raccolta differenziata		
					2001	Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 1501)		
	Nota: Carta e cartone non figurano tra i rifiuti indicati nel DLgs 75/2010		i	Carta e cartone nelle forme usualmente commercializzate	200101	Carta e cartone	Industria della carta	Il rifiuto non deve essere costituito da carta e cartone per usi speciali trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto

	per la produzione di ammendanti compostati							cartaceo (carte auto copianti, termo copianti, accoppiati, pollaccoppiati, carte catramate, etc.)
ACM ACF	frazione organica dei Rifiuti urbani provenient e da raccolta differenziat a	4	a	Frazione organica dei rifiuti urbani raccolta singolarmente	200108	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	Frazione umida di raccolta differenziata di RSU	Il rifiuto deve essere costituito unicamente dalla frazione umida separata dalla raccolta degli RSU, esente da rifiuti pericolosi
ACM ACF	rifiuti da lavorazione del legno non trattato	8	h	Scarti di legno non impregnato	200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	Fabbricazione di manufatti di legno non impregnato, imballaggi; legno non impregnato (cassette, pallets)	I rifiuti non devono provenire da lavorazioni che prevedono l'impiego di trattamenti chimici
					2002	Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)		
ACV ACM ACF	scarti di manutenzio ne del verde ornamental e	1	I	Rifiuti ligneo cellulosici provenienti dalla manutenzione del verde ornamentale	200201	Rifiuti biodegradabili	Manutenzione del verde ornamentale	Il rifiuto deve essere costituito unicamente dalla frazione ligneo cellulosica provenienti dalla manutenzione del verde ornamentale, escluso il materiale proveniente dallo spazzamento delle strade
					2003	Altri rifiuti urbani		
ACM ACF	frazione organica dei Rifiuti urbani provenient e da raccolta differenziat a	4	a	Frazione organica dei rifiuti urbani raccolta singolarmente	200302	Rifiuti dei mercati	Frazione umida di raccolta differenziata di RSU	Il rifiuto deve essere costituito unicamente dalla frazione umida separata dalla raccolta degli RSU, esente da rifiuti pericolosi

Caratteristiche dei fanghi:

Tab. 4: Parametri All. IB DLgs 99/1992, valori limite fanghi sul tal quale

Parametro	u.m.	Valore limite
Valori di massima concentrazione di metalli pesanti		
Cadmio	mg/kg ss	20
Rame	mg/kg ss	1000
Nichel	mg/kg ss	300
Piombo	mg/kg ss	750
Zinco	mg/kg ss	2500
Mercurio	mg/kg ss	10
Caratteristiche agronomiche e microbiologiche		

Carbonio organico	% ss	> 20
Fosforo totale	% ss	> 0.4
Azoto totale	% ss	> 1.5
Salmonella	MPN/g ss	< 1000

Tab. 5: Parametri All. 2 DLgs 75/2010

Parametro	u.m.	Valore limite
PCB	mg/kg s.s.	0.8
Materiali plastici, vetro e metalli (frazione diam. 2 mm)	% s.s.	0.5
Inerti litoidi (frazione diam. 5 mm)	% s.s.	5

Salmonella in 25 g di campione t.q.	CFU	Assenti
		n(1)=5; c(2)=0;
		m(3)=0;
		M(4)=0;

Escherichia coli: in 1 g di campione t.q.	CFU	n(1)=5; c(2)=1;
		m(3)=1000 CFU/g;
		M(4)=5000 CFU/g

Indice di germinazione (diluizione al 30%)	%	≥ 60
Tallio (solo per ammendanti con alghe)	mg/kg s.s.	2

Tab. 6: Parametri 3rd Draft on Sludge, valori limite fanghi sul tal quale

Parametro	u.m.	Valore limite
Cromo	mg/kg ss	1000
AOX	mg/kg ss	500
LAS	mg/kg ss	2600
DEHP	mg/kg ss	100
NPE	mg/kg ss	50
IPA	mg/kg ss	6
PCDD/PCDF	ng TE/kg	100

N.B. Si sono riportati in tabella 6 solo i parametri non previsti nel DLgs 99/1992 o nel DLgs 75/2010.

Per i parametri LAS, DEHP, NPE si propongono i seguenti metodi:

Parametro	Metodo analitico
DEHP – di(2-etilesil)ftalato	EPA 3540/3541 e EPA 8270C
NPE – nonilfenoli e nonilfenoli etossilati	EPA 3540/3541 e EPA 8270C
LAS - alchilbenzensolfati lineari	In assenza di un metodo ufficiale si riporta l'insieme di

	tecniche utilizzate da ARPA EMR: SOXHSLET – SPE – HPLC

Analisi sull'eluato:

Parametro	Valore limite (mg/l)	Riferimento
Idrocarburi totali	5	Si propone il confronto con i limiti di tab. 3 All. 5 Parte Terza DLgs 152/2006 per lo scarico in acque superficiali
Solventi organici aromatici	0.2	
Solventi organici azotati	0.1	
Solventi clorurati	1	
Pesticidi (totali)	0.05	
Pesticidi fosforati	0.1	
Tensioattivi	2	
Saggio di tossicità acuta	Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50 % del totale	

Tab. 7: Idrocarburi – D.L. n. 109 del 28/09/2018 n. 109 "Decreto Genova"

Parametro	u.m.	Valore limite
Idrocarburi C10-C40	mg/kg t.q.	≤ 1000*

*Art. 41 Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione: 1. *Al fine di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, continuano a valere, ai fini dell'utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i limiti dell'Allegato IB del predetto decreto, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40), per i quali il limite e': ≤ 1.000 (mg/kg tal quale). Ai fini della presente disposizione, per il parametro idrocarburi C10-C40, il limite di 1000 mg/kg tal quale si intende comunque rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicità fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L, contenuta nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, richiamata nella decisione 955/2014/UE della Commissione del 16 dicembre 2008.*

Nota L allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008: *La classificazione come cancerogeno non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene meno del 3 % di estratto di Dmso secondo la misurazione IP 346 «Determinazione dei policiclici aromatici negli oli di base inutilizzati lubrificanti e nelle frazioni di petrolio senza asfaltene — estrazione di dimetile sulfoxide», Institute of Petroleum, Londra. La presente nota si applica soltanto a talune sostanze composte derivate dal petrolio contenute nella parte 3.*

Caratteristiche del digestato da trattamento anaerobico di rifiuti agroalimentari ed agro zootecnici:

Tab. 8: Parametri DM 25/02/2016 All. IX

Parametro	u.m.	Valore limite	Digestato agroalimentare	Digestato agrozootecnico
Contenuto di sostanza organica	% peso s.s.	20	x	x
Fosforo totale	% peso s.s.	0,4	x	x
Azoto totale	% peso s.s.	1,5	x	x

Piombo totale	mg/kg s.s.	140	x	
Cadmio totale	mg/kg s.s.	1,5	x	
Nichel totale*	mg/kg s.s.	100	x	
Zinco totale	mg/kg s.s.	600	x	
Rame totale	mg/kg s.s.	230	x	
Mercurio totale	mg/kg s.s.	1,5	x	
Cromo esavalente totale	mg/kg s.s.	0,5	x	
Salmonella **	c=0 n=5 m=0 M=0	assenza in 25 g di t.q.	x	x

* per particolari esigenze regionali in caso di valori di fondo dei terreni con elevati tenori di nichel le regioni possono stabilire un limite più elevato
**n=numero di campioni da esaminare
c=numero di campioni la cui carica batterica può essere compresa fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se la carica batterica degli altri campioni è uguale o inferiore a m

Dall'All. IX DM 25/02/2016 Parte B (residui dell'agroindustria impiegabili per la produzione di digestato agroindustriale):

I residui dell'agroindustria che possono essere impiegati per la produzione di digestato agroindustriale di cui al presente decreto sono i seguenti :

- sottoprodotti della trasformazione del pomodoro (buccette, bacche fuori misura, ecc.);
- sottoprodotti della trasformazione delle olive (sanse, acque di vegetazione);
- sottoprodotti della trasformazione dell'uva (vinacce, graspi, ecc..);
- sottoprodotti della trasformazione della frutta (condizionamento, sbucciatura, detorsolatura, pastazzo di agrumi, spremitura di pere, mele, pesche,noccioli, gusci, ecc.);
- sottoprodotti della trasformazione degli ortaggi (condizionamento, sbucciatura, confezionamento,ecc.)
- sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero (borlande; melasso; polpe di bietola esauste essiccate, suppressate fresche, suppressate insilate ecc...)
- sottoprodotti derivati dalla lavorazione/selezione del riscone (farinaccio, pula, lolla, ecc...)
- sottoprodotti della lavorazione dei cereali (farinaccio, farinetta, crusca, tritello, glutine, amido, semi spezzati, cuscido di riso e proteine di riso in soluzione acquosa da prima lavorazione dei cereali e/o riso ecc.)
- sottoprodotti della trasformazione dei semi oleosi (pannelli di germe di granoturco, lino, vinacciolo, ecc.)